SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2013, n. **153**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC

RELATING TO

THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT
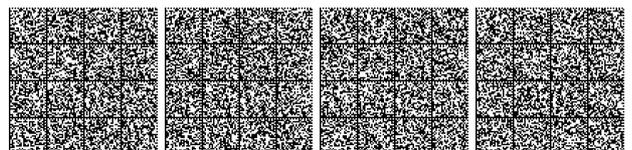
PREAMBLE

The Republic of Albania, the Hellenic Republic and the Italian Republic (hereinafter referred to as "the **Parties**" or, individually, as "the **Party**") represented by their respective governments,

(1) in furtherance of the principles set forth in international trade and investment agreements applicable to each Party, including the Energy Charter Treaty, the Community Treaties and the Energy Community Treaty, and the need to further expand and implement co-operation among the Parties in the energy sector;

(2) in an effort to further promote mutually beneficial cooperation in ensuring the reliable supply of natural gas from sources in Central Asia and the Middle East, including from the Republic of Azerbaijan, to the European Union via the Republic of Turkey;

(3) understanding that Trans Adriatic Pipeline AG wishes to construct and operate a cross-border interconnector pipeline originating in the Hellenic Republic at the Greek-Turkish border and designed to transport Natural Gas through the Hellenic Republic to the Italian Republic via the Republic of Albania;

(4) acknowledging that the development and interconnection (pursuant to the Interconnection Agreements relating to this Project) of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline System and of the natural gas transport systems of the Parties to the Trans Adriatic Pipeline will enhance the security and availability of natural gas supply as a result of the diversification of routes and sources of supply of natural gas to the European Union;

(5) recognising the important strategic and integral role that the Trans Adriatic Pipeline will fulfil in opening the Southern Gas Corridor and referring to the designation by the European Union's Trans-European Networks – Energy program of the Trans Adriatic Pipeline as a southern corridor (natural gas route 3) pipeline;

(6) acknowledging that any Host Government Agreement entered into by a Party may be ratified by its national Parliament either after or concurrently with the ratification of this Agreement by its national Parliament;

(7) acknowledging that the European Commission has been apprised of the negotiations of this Agreement and the intentions of the Parties in relation to its execution; and

(8) with a view to creating uniform and non-discriminatory conditions and standards for the planning, construction and operation of the Trans Adriatic Pipeline in accordance with the domestic legislation of the Parties and bilateral and multilateral international agreements and treaties applicable to each Party;

(9) having in mind the Memorandum of Understanding between the Government of the Hellenic Republic the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Italian Republic on cooperation in relation to the Trans Adriatic Pipeline Project signed in New York on 27 September 2012;

AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Capitalised terms used in this Agreement (including the Preamble) have the meanings given to them in the Appendix to this Agreement.
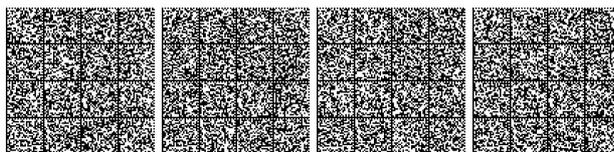
ARTICLE 2

PROJECT SUPPORT AND COOPERATION

1. The Parties will facilitate, enable, and support the implementation of the Project and to co-operate and co-ordinate with each other in that respect and shall provide stable, transparent and non-discriminatory conditions for the implementation and execution of the Project.

2. The Parties agree that Transport shall be performed in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable legislation under the Community Treaties and the Energy Community Treaty relating to the same, and without imposing any unreasonable delays, restrictions or charges.

ARTICLE 3

RELATIONSHIP WITH LAWS AND TREATIES

1. No provision of this Agreement shall require:

(a) the Hellenic Republic or the Italian Republic to derogate from any mandatory requirement under the Community Treaties; or

(b) the Republic of Albania to derogate from any mandatory requirement under the Energy Community Treaty.

2. The Project Participants shall be regarded as "Investors" for the purposes of article 1(7) of the Energy Charter Treaty and the Project and all aspects of it, and any interest they may have under any agreement relating to the Project, shall be each regarded as an "Investment" into the Territory of the relevant Party for the purposes of article 1(6) of the Energy Charter Treaty.

ARTICLE 4

AUTHORISED ENTITIES

1. Each Party appoints the following Persons to send and receive communications and notices from the other Parties in relation to this Agreement and to act as coordinator of that Party's rights and obligations under this Agreement:

(a) for the Republic of Albania, the General Standard Directorate in the Ministry of Economy, Trade and Energy,

(b) for the Hellenic Republic, the B' General Directorate for Economic Relations of the Ministry of Foreign Affairs, and

(c) for the Republic of Italy, the Department of energy - Directorate General for Security of Supply and Energy infrastructures of the Ministry of Economic Development

(each, an "**Authorised Entity**" and collectively, the "**Authorised Entities**").

2. Each Party may designate additional or replacement Persons to act as its Authorised Entities for purposes of this Agreement by providing notice of the same to each other Party.

ARTICLE 5

HOST GOVERNMENT AGREEMENTS

1. The Republic of Albania and the Hellenic Republic, being the Parties in whose Territories the majority of the Trans Adriatic Pipeline will be located, acting through their respective Host Governments, have each entered, or will each enter, into a Host Government Agreement with the Project Investor, in compliance with the relevant mandatory requirements referred to in Article 3(1) above and which include, without limitation, provisions on the Taxes (including Tax rates) which will apply to the Project Investor in the jurisdiction of each of those Parties. Each Host Government Agreement shall be ratified by national law of the relevant Party.

2. Each Host Government Agreement which a Party enters into:

(a) is deemed to have been or shall be entered into by virtue of and in furtherance of and elaboration of this Agreement; and

(b) shall be the Law that implements that Party's obligations, agreements and undertakings under or in connection with this Agreement, and no common/ordinary Law of that Party (including the interpretation and application procedures thereof) that is contrary to, or inconsistent with, the terms of that Host Government Agreement shall limit, abridge or affect adversely the rights granted under that Host Government Agreement to the Project Investor or any other Project Participant or otherwise amend, repeal or take precedence over the whole or any part of that Host Government Agreement.

ARTICLE 6

AUTHORISATIONS

Each Party recognises the strategic national importance to that Party of the Project and accordingly shall take all measures to facilitate the fulfilment of the Project in its territory, including the granting of all Authorisations required for the implementation of the Project and the conduct of the Project in accordance with the Laws of the relevant Party without unreasonable delays or restrictions.

ARTICLE 7

NON-INTERRUPTION OF THE PROJECT

1. No Party shall, except through a competent authority pursuant to EU Regulation 994/2010, on Security of Gas Supply (the **Gas Supply Regulation**) interrupt, curtail, delay or otherwise impede the (forward and/or reverse) flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline.

2. If any event occurs or any situation arises which gives reasonable grounds to believe that a threat to interrupt, curtail or otherwise impede any aspect of the Project (other than the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) exists, the Party in respect of whose territory the relevant threat has arisen, shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate that threat

3. If any event occurs or any situation arises which interrupts, curtails, or otherwise impedes any aspect of the Project, the Party in respect of whose territory the relevant event or situation has arisen shall immediately give notice to the other Parties and the Project Investor of the event or situation, give reasonably full details of the reasons for the event or situation and (except in the case of interruption, curtailment or impeding of the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate the event or situation and shall promote restoration of the affected aspect of the Project at the earliest possible opportunity.
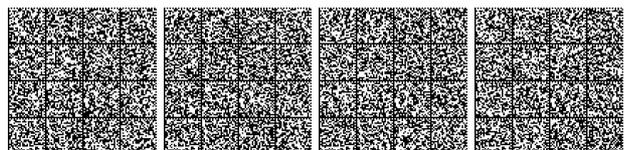
ARTICLE 8

CONSISTENT PROJECT STANDARDS

The Parties acknowledge that in light of the cross border nature of the Project, it is essential that a coordinated and uniform set of standards apply to the whole of the Project, including in relation to technical, safety, environmental, social, community and labour standards and that the establishment between the Parties of those coordinated and uniform standards will be one of the responsibilities of the Implementation Commission contemplated by Article 10 of this Agreement.

ARTICLE 9

TAXES

For the determination of the tax assessment basis of the Project Investor, the provisions of the national legislation shall apply based on the principles of the Organisation for Economic Cooperation and Development. For revenues and costs of the Project Investor, uniform and appropriate allocation keys consistent with the clauses of the Double Tax Treaties relating to determination of business profits shall be set out in legally binding advance pricing agreements made between the tax authorities of each of the Parties among each other and with the tax authority of the Swiss Confederation (being the jurisdiction of incorporation of the Project Investor). The advance pricing agreements shall have a duration of a minimum of 25 years and will not be capable of being amended or terminated without the consent of the Project Investor. The allocation keys agreed by a Party set out in any advance pricing agreement shall also be reflected in the Host Government Agreement to which that Party is a party.

ARTICLE 10

IMPLEMENTATION COMMISSION

An Implementation Commission is hereby established consisting of two duly authorised representatives from each Party (the **Implementation Commission**). The Implementation Commission shall oversee compliance with this Agreement, work with the Project Investor to agree on a Protocol to be concluded by the Parties establishing a set of consistent and uniform standards referred to in article 8, to apply to the whole Project and shall take such other actions as it may, by consensus of its members, deem to be necessary to facilitate the implementation of this Agreement. The Project Investor shall be entitled to appoint one observer to the Implementation Commission, who may attend the meetings and other activities of the Implementation Commission. The Implementation Commission shall be an advisory body only and shall not be empowered to make final and binding decisions on behalf of the Parties, including in relation to the resolution of disputes under this Agreement.

ARTICLE 11

RESPONSIBILITY

Any failure of, or refusal by, a Party to fulfil or perform its obligations, take all actions and grant all rights and benefits as provided for by this Agreement shall constitute a breach of such Party's obligations under this Agreement. The responsibility of a Party under this Article shall, in accordance with the general principles of international law, extend to the acts and omissions of any State Authority or State Entity.
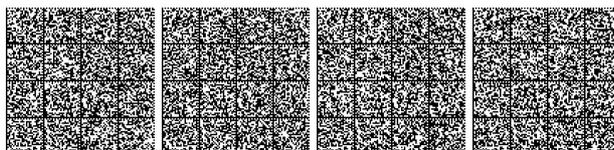
ARTICLE 12

AMENDMENTS AND TERMINATION

No Party shall amend, or otherwise seek to avoid or limit this Agreement without the prior written consent of each of the other Parties. Any amendments to this Agreement shall be adopted by all the Parties in writing and shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in article 14 of the present Agreement. This Agreement shall remain in full force and effect until the date of completion of the decommissioning of the entire Trans Adriatic Pipeline. No party may denounce or withdraw from this Agreement or suspend the performance of its obligations under this Agreement without the prior consent of each of the other Parties. However, if the Trans Adriatic Pipeline is not selected by the Shah Deniz Consortium to transport natural gas from the Caspian Region to Europe, TAP shall identify, in agreement with the Parties and within a period of 24 months from the entry into force of this Agreement, alternative sources of supply. Failing this, a Party may withdraw from the Agreement by sending a three months prior written notice to the other Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13

DISPUTE RESOLUTION

Disputes relating to the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled by diplomatic means.

ARTICLE 14

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date that the respective national instruments of ratification have been exchanged by all the Parties (the Effective Date). Upon ratification, each Party shall take the necessary legal measures to implement the provisions of this Agreement. This Agreement has been made in three original copies in the English language.

Done this 13th day of February 2013 at Athens, Greece.

FOR THE REPUBLIC OF ALBANIA
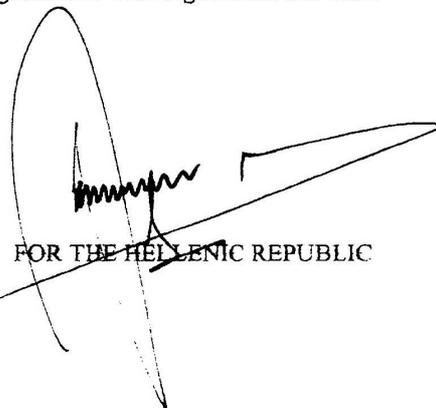
FOR THE HELLENIC REPUBLIC

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman
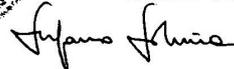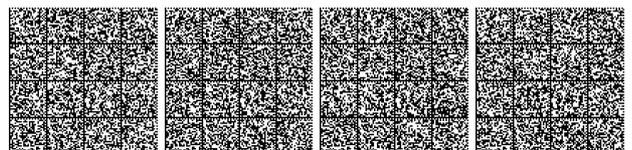
APPENDIX

DEFINED TERMS

Affiliate means, with respect to any Entity, any other Person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with that Entity. For purposes of this definition, "**control**" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Agreement means this intergovernmental agreement, including any Appendices attached hereto, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time.

Authorisation means any authorisation, consent, concession, license, permit or other form of approval, by or with any Party or State Authority whether held or to be held in the name of any Project Participant relating to or in connection with any activity relating to the Project.

Community Treaties means the Treaty Establishing the European Community (the Treaty of Rome, as amended by the Treaty of Amsterdam, and the Treaty of Nice), the Treaty of Maastricht (as amended by the Treaty of Amsterdam and the Treaty of Nice) and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in so far as those Treaties are replaced and succeeded by the Treaty of Lisbon, that is, the Treaty of European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

Constitution means, with respect to any Party, the constitution of that Party, as the same may be amended or otherwise modified or replaced from time to time.

Contractor means any Person supplying directly or indirectly, whether by contract, subcontract or otherwise, goods, work, technology or services, including financial services (including inter alia, credit, financing, insurance or other financial accommodations) to the Project Investor or its Affiliates in connection with the Project to an annual contractual value of at least EUR 100,000, excluding, however, any individual acting in his or her role as an employee of any other Person.

Effective Date has the meaning given to it in Article 14.

Energy Charter Treaty means the Energy Charter Treaty as opened for signature in Lisbon on 17 December 1994 and in force as of 16 April 1998.

Energy Community Treaty means the Energy Community Treaty as opened for signature in Athens on 25 October 2005 and in force as of 1st July 2006.

Entity means any company, corporation, limited liability company, joint stock company, partnership, limited partnership, joint venture, unincorporated joint venture, association, trust or other juridical entity, organisation or enterprise duly organised by treaty or under the laws of any state or any subdivision thereof.

Gas Seller means any Person that is a seller of Natural Gas at the point where the Trans Adriatic Pipeline interconnects with the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Host Government means the central or federal government of a Party.

Host Government Agreements means agreements entered, or to be entered, into between:

1. the Host Government of the Hellenic Republic (on behalf of the Hellenic Republic) and the Project Investor; and

2. the Host Government of the Republic of Albania (on behalf of the Republic of Albania) and the Project Investor.

Implementing Act means, in relation to any Party, any Law or Authorisation of that Party or any State Authority of that Party, or any Host Government Agreement or Project Agreement, confirming and detailing the rights and commitments set out in this Agreement.

Insurer means any insurance company or other Person authorised to provide and providing insurance cover (including re-insurance cover) for all or a portion of the risks in respect of the Trans Adriatic Pipeline and/or the Project, and any successors or permitted assignees of such insurance company or Person.

Interconnection Agreement means an agreement between a Project Participant and any Party, State Entity or State Authority or Trans Anatolian Gas Pipeline relating to the interconnection of the Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Gas Pipeline and the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Law means the laws of a Party binding and legally in effect from time to time, including the Constitution of that Party, all other laws, codes, decrees, by-laws, regulations, communiqués, declarations, principle decisions, orders, normative acts and policies, all international agreements to which that Party is party together with all domestic enactments, laws and decrees for ratification or implementation of such international agreements, and prevailing judicial interpretations of all such legal instruments.

Lender means any financial institution (including commercial banks, multilateral lending agencies, bondholders, guarantors (other than Shareholders) and export credit agencies) or other Person providing any indebtedness, loan, financial accommodation, extension of credit or other financing to the Project Investor in connection with the Trans Adriatic Pipeline (including any refinancing thereof), and any successor or permitted assignee of any such financial institution or other Person.

Natural Gas means hydrocarbons that are extracted from the subsoil in their natural state and are gaseous at normal temperature and pressure.

Person means any natural person or Entity.

Project means the evaluation, development, design, construction, installation, financing, refinancing, ownership, operation (including the Transport of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline), repair, replacement, refurbishment, maintenance, expansion, extension (including laterals) and, at the relevant time, decommissioning of the Trans Adriatic Pipeline.

Project Agreement means any agreement, contract, license, concession or other document, other than this Agreement and any Host Government Agreement, to which, on the one hand, a Party, any State Authority or State Entity and, on the other hand, any Project Participant are or later become a party relating to the Project, including any Interconnection Agreement, as any such agreement, contract or other document may be extended, renewed, replaced, amended or otherwise modified from time to time in accordance with its terms.

Project Investor means Trans Adriatic Pipeline AG, a company organised under the laws of the Swiss Confederation.

Project Participants means the Project Investor, the Shareholders, the Shippers, the Contractors, the Lenders and the Gas Sellers.

Shareholder means, at any time, any Person holding any form of direct or indirect equity or other ownership interest in the Project Investor, together with any Affiliate, successors and permitted assignees of that Person.
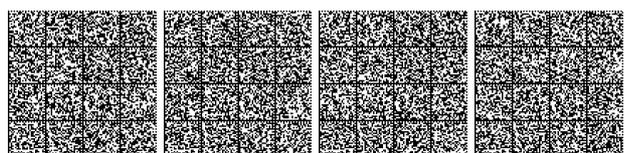
Shipper means any Person which has a legal entitlement (whether arising by virtue of any contract or otherwise) to Transport Natural Gas through all or any portion of the Trans Adriatic Pipeline.

State Authority means, in relation to any Party, the central or federal government of that Party and any and all central, federal, regional, municipal, local and provincial authorities or bodies (but for the avoidance of doubt shall exclude any independent authority) of that Party and any constituent element of any of the foregoing.

State Entity means any Entity in which, directly or indirectly, a Party has a controlling equity or ownership interest or similar economic interest, or which that Party directly or indirectly controls. For purposes of this definition, "**control**" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Taxes means all existing and future levies, duties, customs, imposts, payments, fees, penalties, assessments, taxes (including VAT or sales taxes), charges and contributions payable to or imposed by a state, any organ or any subdivision of a state, whether central or local, or any other body having the effective power to levy any such charges within the territory of a state, and Tax shall mean any one of them and Taxation shall be construed accordingly.

Trans Adriatic Pipeline means the Natural Gas pipeline system intended to run from the Hellenic Republic at the Greek –Turkish border via the Republic of Albania to the vicinity of Lecce in the Italian Republic, including all the physical assets associated with that pipeline system, including all plant, equipment, machines, pipelines, tanks, compressor stations, fibre optic cables and other ancillary physical assets.

Transport means carriage, shipping or other transportation of Natural Gas, via any legal arrangement whatsoever.
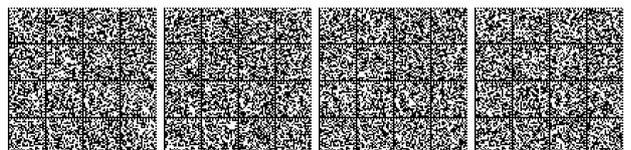
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA

SU

PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO
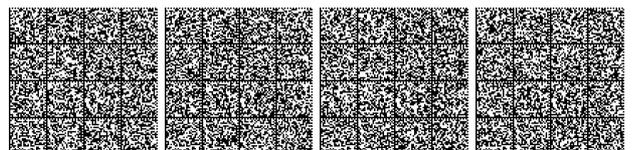
PREAMBOLO

La Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana (di seguito designate quali "Le Parti" o individualmente come "La Parte") rappresentati dai rispettivi Governi,

(1) in base ai principi stabiliti dagli accordi di commercio internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle Parti, tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e dal Trattato della Comunità per l'Energia, e mossi dalla necessità di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti nel settore energetico;

(2) in uno sforzo di promuovere ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel garantire un approvvigionamento affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale e in Medio Oriente, in particolare dalla Repubblica dell'Azerbaigian, verso l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia;

(3) riconoscendo che la Trans Adriatic Pipeline AG intende costruire e gestire un gasdotto di interconnessione transfrontaliera che ha origine nella Repubblica Greca alla frontiera greco-turca e progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la Repubblica Greca, fino alla Repubblica Italiana, attraverso la Repubblica di Albania;

(4) riconoscendo che lo sviluppo e l'interconnessione (ai sensi degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema di gasdotto di gas naturale Trans-Anatolico e dei sistemi di trasporto di gas naturale delle Parti al Gasdotto Trans Adriatico miglioreranno la sicurezza e la disponibilità dell'approvvigionamento di gas naturale a seguito della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas naturale per l'Unione europea;

(5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il Gasdotto Trans Adriatico svolgerà aprendo il Corridoio Sud del Gas e riferendosi alla designazione da parte dell' Unione europea del Gasdotto Trans Adriatico come gasdotto del corridoio meridionale (corridoio 3 di gas naturale) nel Programma Reti Trans europee - Energia;

(6) riconoscendo che qualsiasi Accordo con il Governo Ospitante stipulato da una Parte potra' essere ratificato dal Parlamento nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo Accordo dal proprio Parlamento nazionale;

(7) riconoscendo che la Commissione europea è stata messa al corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle Parti in relazione alla sua esecuzione, e

(8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e non discriminatori per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento del Gasdotto Trans Adriatico in conformità con la legislazione nazionale delle Parti, con gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili da ciascuna Parte;

(9) avendo presente il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Greca il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione in relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New York il 27 Settembre 2012;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso il Preambolo) hanno il significato loro attribuito nell'Appendice al presente Accordo.

ARTICOLO 2
SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE

1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie.

2. Le Parti convengono che il Trasporto sara' effettuato in conformità delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunità per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.

ARTICOLO 3
RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI

1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporra':

(a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica Italiana di derogare alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o

(b) alla Repubblica di Albania di derogare dalla disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'Energia.

2. I Partecipanti al Progetto devono essere considerati quali "Investitori" ai fini dell'articolo 1 (7) del Trattato sulla Carta dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di esso, e ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al Progetto, deve essere considerato un "Investmento" nel Territorio della relativa Parte ai fini dell'articolo 1 (6), del Trattato sulla Carta dell'Energia.

ARTICOLO 4
ENTI AUTORIZZATI

1. Ciascuna Parte nomina i seguenti Soggetti per trasmettere e ricevere le comunicazioni e gli avvisi in relazione al presente Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo:

(a) per la Repubblica d'Albania, la Direzione Generale per gli Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia;

(b) per la Repubblica Greca, la Direzione Generale B per le Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri;

(c) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico

(singolarmente un "Ente Autorizzato" e collettivamente gli "Enti Autorizzati").

2. Ciascuna Parte può designare rappresentanti aggiuntivi o in sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini del presente Accordo dandone comunicazione ad ognuna delle altre Parti.

ARTICOLO 5
ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI

1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di Grecia, essendo le Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto Trans Adriatico, agendo attraverso i propri rispettivi Governi Ospitanti, hanno entrambe aderito, o entrambe aderiranno, ad un Accordo fra il Governo Ospitante e l'Investitore del Progetto, in conformità con i requisiti pertinenti e obbligatori di cui al precedente Articolo 3(1), che include, senza limitazioni, disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali) che saranno applicate all'Investitore del Progetto nella giurisdizione di entrambe quelle Parti. Ogni Accordo del Governo Ospitante dovrà essere ratificato secondo la legislazione nazionale della Parte pertinente.

2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderirà una Parte:
(a) si considera che sia stato o sarà stipulato in virtù e a sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e
(b) sarà la Legge che dovrà applicare gli obblighi, accordi e attività della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con esso, e nessuna Legge ordinaria di quella Parte (comprese perciò le procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria, o inottemperante con le condizioni dell'Accordo del Governo Ospitante potrà limitare, diminuire o impattare sfavorevolmente i diritti concessi dall'Accordo del Governo Ospitante all'Investitore del Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque derogare, abrogare o avere la prevalenza sull'Accordo del Governo Ospitante nella sua interezza o parzialità.

ARTICOLO 6
AUTORIZZAZIONI

Ciascuna Parte riconosce l'importanza strategica nazionale a quella Parte del Progetto e dovra' conformemente adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, comprese la concessione di tutte le Autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Progetto e la conduzione del Progetto in conformità delle Leggi della Parte rilevante senza irragionevoli ritardi o restrizioni.

ARTICOLO 7
NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO

1. Nessuna Parte dovrà, se non attraverso una autorità competente ai sensi del Regolamento UE 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il **Regolamento sulle Forniture di Gas**), interrompere, limitare, ritardare o comunque impedire il flusso (in entrata e/o in uscita) di gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico.

2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che faccia ragionevolmente supporre che esista una minaccia di interruzione, ritardo o comunque di impedimento circa qualsiasi aspetto del Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si è verificata tale minaccia dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminarla.

3. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o comunque impedisca qualsiasi aspetto del Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato tale evento dovrà dare immediatamente
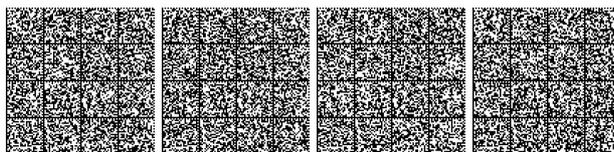
comunicazione di ciò alle altre Parti e all'Investitore del Progetto, dovrà dare completa e ragionevole informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne in caso di interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione e promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.

ARTICOLO 8
STANDARD UNIFORMI DI PROGETTO

Le parti riconoscono che, alla luce della natura transfrontaliera del Progetto, è essenziale che a tutto il Progetto si applichi un insieme coerente ed uniforme di standard, anche in relazione agli standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali, della collettività e del lavoro e che l'istituzione tra le parti di tali standard coordinati e uniformi sarà una delle responsabilità della Commissione di Attuazione prevista dall'articolo 10 del presente Accordo.

ARTICOLO 9
TASSE

Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.

ARTICOLO 10
COMMISSIONE DI ATTUAZIONE

Viene istituita una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilera' sul rispetto del presente Accordo, lavorera' con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e adottera' tutte le altre azioni che, con il consenso dei suoi membri, riterra' necessarie per facilitare l'attuazione del presente Accordo. L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare un osservatore della Commissione di Attuazione, che può partecipare alle riunioni e alle altre attività nella Commissione di Attuazione. La Commissione di Attuazione sara' solo un organo consultivo e non avra' il potere di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle Parti, anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
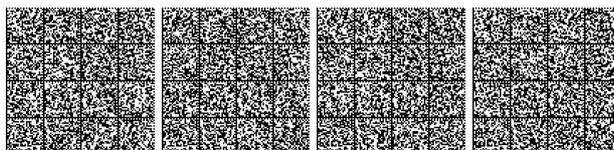
ARTICOLO 11
RESPONSABILITÀ

Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituira' una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilità di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformità con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorita' Statale o Entità Statale.

ARTICOLO 12
MODIFICHE E RISOLUZIONE

Nessuna Parte può modificare, o cercare di evitare o limitare il presente Accordo senza il previo consenso scritto di ciascuna delle altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata per iscritto da tutte le Parti ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore a tutti gli effetti fino alla data di completamento dello smantellamento di tutto il Gasdotto Trans Adriatico. Nessuna delle parti può denunciare o recedere dal presente Accordo o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans Adriatico non è selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale dalla Regione del Caspio verso l'Europa, TAP identifichera', in accordo con le Parti ed entro un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una Parte può recedere dall'Accordo con l'invio, tre mesi prima, di una comunicazione scritta alle altre Parti per via diplomatica.

ARTICOLO 13
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo devono essere risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti nazionali di ratifica sono stati scambiati da tutte le Parti (Data di Efficacia). Attraverso la ratifica, ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo è stato realizzato in tre esemplari originali, in lingua inglese.

Fatto il 13 febbraio 2013 ad Atene, Grecia.

PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA

PER LA REPUBBLICA GRECA

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

APPENDICE

GLOSSARIO

Affiliato: significa, rispetto a qualsiasi entità, qualsiasi altra Persona che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da, o è sottoposto a comune controllo con l'Entità. Ai fini della presente definizione, "controllo" significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un Entità, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Entità, per legge, o da un accordo tra Persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Accordo: si intende questo accordo intergovernativo, comprese le eventuali appendici allegate, come modificato, integrato o altrimenti modificato di volta in volta.

Autorizzazione: significa qualsiasi autorizzazione, consenso, concessione, licenza, permesso o altra forma di approvazione, da parte o con qualsiasi parte o Autorità dello Stato se tenuti o da essere tenuti in nome di ogni Partecipante al progetto in materia o in connessione con qualsiasi attività relativa al progetto.

Trattati comunitari: significa il trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza), il Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in quanto tali trattati sono sostituiti dal trattato di Lisbona, che è, il trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Costituzione: si intende, in relazione a qualsiasi Parte, la costituzione di quella Parte, come la stessa può essere emendata o altrimenti modificata o sostituita di volta in volta.

Appaltatore: significa qualsiasi persona che fornisce, direttamente o indirettamente, sia per contratto, subappalto o altro, beni, lavoro, tecnologie o servizi, compresi i servizi finanziari (inclusi, tra l'altro, credito, finanziamenti, assicurazioni o altre strutture finanziarie) all'Investitore del progetto o delle sue Affiliate in connessione con il Progetto di un valore annuo contrattuale di almeno 100.000 euro, escludendo, tuttavia, qualsiasi persona che opera nel proprio ruolo di dipendente di ogni altra Persona.

Data di efficacia: ha il significato dato dall'articolo 14.

Trattato sulla Carta dell'energia: significa il trattato sulla Carta dell'energia come aperto alla firma a Lisbona il 17 dicembre 1994 e in vigore dal 16 aprile 1998.

Trattato della Comunità dell'energia: significa il trattato che istituisce la Comunità dell'energia come aperto alla firma ad Atene il 25 ottobre 2005 e in vigore dal 1 ° luglio 2006.

Entità: significa qualsiasi azienda, società, società a responsabilità limitata, società per azioni, associazione, società in accomandita, joint venture, joint venture costituita in società, associazione, trust o altro soggetto giuridico, organizzazione o impresa debitamente organizzata dal trattato o secondo le leggi di qualsiasi Stato o qualsiasi suddivisione stessa.

Venditore di Gas: significa qualsiasi Persona che vende Gas Naturale nel punto in cui il Gasdotto Trans Adriatico si interconnette con la rete di trasporto nazionale del gas naturale o con una rete di distribuzione di una parte.

Governo ospitante: si intende il Governo centrale o federale di una Parte.

Accordi di governo ospitante: si intendono gli accordi stipulati o da stipulare, tra:
1. il governo ospitante della Repubblica greca (in nome della Repubblica greca) e l'Investitore del progetto, e
2. il governo ospitante della Repubblica di Albania (in nome della Repubblica di Albania) e l'Investitore del Progetto.

Atto di esecuzione: significa, in relazione a qualsiasi Parte, qualsiasi legge o autorizzazione di tale Parte o l'autorità statale di tale Parte, o qualsiasi accordo di Governo Ospitante o accordo di progetto, che conferma e dettaglia i diritti e gli impegni di cui al presente Accordo.

Assicuratore: significa ogni società assicurativa o altra Persona autorizzata a fornire e di fornire una copertura assicurativa (inclusa la copertura riassicurativa) per tutti o una parte dei rischi per quanto riguarda il gasdotto Trans Adriatico e/o il progetto, e gli eventuali eredi o aventi causa autorizzati dalla società di assicurazione o da tale Persona.

Accordo di interconnessione: significa un contratto tra un partecipante al progetto e di ogni Parte, ente statale o Autorità di Stato o Trans Anatolian Pipeline Gas relativa alla interconnessione della Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Pipeline Gas e il trasporto del gas naturale nazionale o rete di distribuzione di una parte.

Legge: significa le leggi di una Parte vincolante e giuridicamente in vigore di volta in volta, compresa la Costituzione di tale Parte, tutte le altre leggi, codici, decreti, statuti, regolamenti, comunicati, dichiarazioni, decisioni di principio, ordini, atti normativi e politici. Tutti gli accordi internazionali in cui quella Parte è coinvolta insieme a tutti i decreti nazionali, leggi e decreti per la ratifica o l'attuazione di tali accordi internazionali, e le interpretazioni giudiziarie prevalenti di tutti questi strumenti giuridici.

Finanziatore: significa un istituto finanziario (incluse le banche commerciali, agenzie multilaterali di prestito, obbligazionisti, garanti (non come azionisti) e le agenzie di credito all'esportazione o altra Persona che provveda a qualsiasi indebitamento, prestito, agevolazione finanziaria, estensione del credito o di altri finanziamenti per l'Investitore del Progetto in connessione con la Trans Adriatic Pipeline (compresi eventuali rifinanziamento dello stesso), e qualsiasi successore o cessionario autorizzato di qualsiasi istituto finanziario o di altra Persona.

Gas Naturale: significa idrocarburi che vengono estratti dal sottosuolo allo stato naturale e sono gassosi a temperatura e pressione normali.

Persona: significa qualsiasi persona fisica o giuridica.

Progetto: significa la valutazione, sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, rifinanziamento, la proprietà, il funzionamento (compreso il trasporto di gas naturale attraverso la Trans Adriatic Pipeline), riparazione, sostituzione, ristrutturazione, manutenzione, ampliamento, estensione (incluse le tratte laterali) e, a tempo debito, lo smantellamento della Trans Adriatic Pipeline.

Accordo di progetto: si intende qualsiasi accordo, contratto, licenza, concessione o altro documento, diverso da questo accordo e da qualsiasi accordo del Governo ospitante, a cui, da un lato una parte, l'autorità statale o Ente di

Stato e, dall'altro, ogni partecipante al progetto è o diverrà Parte del Progetto, compreso qualsiasi accordo di interconnesione. Tali accordi, contratti o altri documenti possono essere prorogati, rinnovati, sostituito, emendati o altrimenti modificati di volta in volta in conformità con i suoi termini.

Investitore del Progetto: è la Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita secondo le leggi della Confederazione Elvetica.

Partecipanti al progetto: sono l'investitore, gli Azionisti, i trasportatori, gli appaltatori, i finanziatori ed i Venditori del gas.

Azionista: è, in qualsiasi momento, ogni detentore in qualsiasi forma di partecipazione diretta o indiretta o di altro diritto di proprietà nell'investimento del progetto, insieme ad ogni Affiliato, erede e assegnatario autorizzati da quella Persona.

Trasportatore: è qualsiasi persona che ha un diritto legale (se derivante in virtù di un contratto o altro) per il trasporto del gas naturale attraverso tutto o parte del Gasdotto Trans Adriatico.

Autorità statale: è, in relazione a qualsiasi Parte, il Governo centrale o federale di quella Parte e qualsiasi autorità centrale, federale, regionale, comunale, provinciale e locale o enti (ma a scanso di equivoci si esclude qualsiasi autorità indipendente) di quella Parte e qualsiasi elemento costitutivo dei precedenti.

Entita' statale: è qualsiasi entità in cui, direttamente o indirettamente, una parte ha una partecipazione di controllo o diritto di proprietà o di analogo interesse economico, o che controlla direttamente o indirettamente, detta Parte. Per i fini di questa definizione, **"controllo"** significa il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un ente, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Ente, per legge, o da un accordo tra persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Tasse: sono tutti i prelievi esistenti e futuri, di dazi, imposte, pagamenti, tasse, sanzioni, le valutazioni, le tasse (IVA o tasse di vendita compreso), oneri e contributi dovuti o imposti da uno Stato, qualsiasi organo o qualsiasi suddivisione di uno stato, centrale o locale, o qualsiasi altro organismo che ha il potere effettivo di imporre tali oneri nel territorio di uno Stato. Quindi per tasse si intende uno qualsiasi dei succitati tributi per i quali l'imposizione va applicata di conseguenza.

Trans Adriatic Pipeline: è il sistema del gasdotto di Gas Naturale destinato a collegare la Repubblica Greca fino al confine greco-turco attraverso la Repubblica di Albania, fino all'area nei pressi di Lecce, nella Repubblica Italiana, compresi tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, inclusi tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, i cavi in fibra ottica e altre attività fisiche accessorie.

Trasporti: significa trasporto, spedizione o altri mezzi di trasporto del Gas Naturale, attraverso un qualsiasi istituto giuridico di sorta.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 884):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) e dal Ministro dello sviluppo economico (Zanonato) il 27 giugno 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 luglio 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 9 e 30 luglio 2013.

Esaminato in Aula l'8 agosto 2013 e il 25 settembre 2013 e approvato il 17 ottobre 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1710):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 ottobre 2013 con pareri della Commissioni I, V, VI, VIIII, X e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 24 ottobre 2013; il 12, 13, 20 e 27 novembre 2013; il 4 dicembre 2013.

Esaminato in Aula il 28 novembre 2013 e il 4 dicembre 2013 e approvato il 5 dicembre 2013.

13G00196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2013.

Ammissione ai finanziamenti dei progetti PRIN 2012. (Decreto n. 2120).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2012;

Visto il D.M. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 143 ("bando"), successivamente modificato e integrato con il D.M. n. 75 del 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 146, che ha dettato disposizioni relativamente alla procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro 38.259.894 per il finanziamento dei progetti di ricerca, e l'assegnazione di euro 1.183.296 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti valutatori;

Visto il D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra indicate finalità, i predetti importi di euro 38.259.894 e di euro 1.183.296;

Visto il D.D. n. 1959 del 18 ottobre 2013 che ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti PRIN suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra menzionato;

Viste le rideterminazioni dei costi delle singole unità di ricerca chiuse telematicamente entro il 4 novembre 2013;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 recante: «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In detta tabella sono indicati, altresì, per ciascun Ateneo/Ente di ricerca il codice unico di progetto (CUP), l'importo complessivo del contributo MIUR, l'elenco delle unità di ricerca e, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile di unità, il codice CINECA e il relativo contributo.

2. L'importo di € 38.259.894 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto: D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 – Capitolo 7245 – PG 01 – Impegno registrato al n. 1809, clausola 01 – Esercizio Finanziario 2013 – Esercizio di Provenienza 2012.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto.

2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di decorrenza di cui al comma 1.
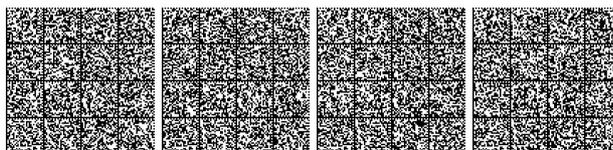
Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 18 ottobre 2013, data del D.D. n. 1959 di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano la modifica degli obiettivi indicati nei progetti di ricerca.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

4. Le variazioni all'articolazione economica dei progetti non connesse con varianti tecnico-scientifiche sostanziali rientrano invece nella piena autonomia di ogni singola unità di ricerca e non sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.

Art. 7.

1. La partecipazione dei ricercatori a tempo determinato responsabili di unità ad altri progetti di cui siano risultati vincitori è consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto PRIN, purché tale partecipazione non pregiudichi le attività del progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purché, in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato a tali altri progetti non sia esposto tra i costi a carico del MIUR, con ciò liberando risorse per un più incisivo svolgimento del progetto di ricerca.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del coordinatore o dei responsabili di unità, nonché degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

2. Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica.

Art. 9.

1. Il MIUR disporrà l'erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente alle università e agli enti sede delle unità operative, secondo le effettive disponibilità di cassa.

Art. 10.

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

4. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca, comporta l'esclusione dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.

5. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate

6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima università o ente anche in base ad altro titolo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

ALLEGATO 1

Prin 2012: Finanziamento Atenei

516 Unita' di Ricerca

N°	Codice CINECA	Responsabile	Costo ammesso	Contributo MIUR
Università degli Studi di BARI ALDO MORO - CUP: H98C13000100001 - Contributo complessivo MIUR: 881.383 Euro				
1.	2012ZN3KJL_002	CAPONIO Francesco	128.934	90.254
2.	2012TLC44W_003	CATALDI Tommaso	104.286	73.000
3.	2012A4Z2RY_001	FARINOLA Gianluca Maria	99.166	69.416
4.	2012CPPYP7_008	GASPERINI Maurizio	76.214	53.350
5.	20123BJ89E_004	GIORGINO Francesco	87.143	61.000
6.	2012NNRKAF_002	GONNELLA Giuseppe	52.804	36.963
7.	2012C8BJ3X_003	MININNI Giuseppe	67.373	47.161
8.	2012L783TW_003	MONNO Laura	78.186	54.730
9.	2012NA9E9Y_001	PESOLE Graziano	190.126	133.088
10.	20127XR2KF_002	PORRO Pasquale	94.286	66.000
11.	2012TZF8HL_001	ROCCHI Mariano	173.431	121.402
12.	2012K3A2HJ_001	SANESI Giovanni	107.170	75.019
	Totale:		**1.259.119**	**881.383**
Politecnico di BARI - CUP: D98C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 239.991 Euro				
1.	20127PKJ4X_003	GIUSTOLISI Orazio	106.159	74.311
2.	201252RZ2Y_002	LAUCELLI Daniele Biagio	107.686	75.380
3.	20123NJ2JT_001	PALUMBO Gianfranco	129.000	90.300
	Totale:		**342.845**	**239.991**
LUM "Jean Monnet" - CUP: B98C13000380008 - Contributo complessivo MIUR: 10.000 Euro				
1.	2012WFEZ5E_003	MARANDOLA Antonia Antonella	14.286	10.000
	Totale:		**14.286**	**10.000**
Università degli Studi della BASILICATA - CUP: C38C13000190001 - Contributo complessivo MIUR: 271.760 Euro				
1.	2012E3F3LK_002	BORGHETTI Marco	113.286	79.300
2.	2012PTZAMC_002	CANIANI Donatella	101.539	71.077
3.	2012XZE22K_006	KORCHMAROS Gabor	80.000	56.000
4.	2012ZN3KJL_005	MARTELLI Giuseppe Biagio G.	93.404	65.383
	Totale:		**388.229**	**271.760**
Università degli Studi di BERGAMO - CUP: F18C13000540001 - Contributo complessivo MIUR: 40.050 Euro				
1.	2012XJLRFR_002	BUONANNO Paolo	57.214	40.050
	Totale:		**57.214**	**40.050**
Università degli Studi di BOLOGNA - CUP: J38C13001510001 - Contributo complessivo MIUR: 893.495 Euro				
1.	2012PE7JEE_003	BERTIN Lorenzo	108.101	75.671
2.	2012SNMJRL_002	CAMPADELLI Maria Gabriella	46.747	32.723
3.	20124SMZ88_002	CARRICATO Marco	104.286	73.000
4.	2012XJLRFR_001	CERVELLATI Matteo	135.750	95.025
5.	2012E47TM2_001	CIANCARINI Paolo	109.319	76.523
6.	20124AE52R_001	FERRIANI Simone	84.647	59.253
7.	2012JXB3YF_001	LODI Andrea	30.556	21.389
8.	2012E3F3LK_001	MAGNANI Federico	135.714	95.000
9.	2012KNL88Y_004	MIGLIORINI Luca	21.109	14.776
10.	2012K528N3_001	PASETTI Lucia	43.396	30.377
11.	20129ZFHFE_001	PUZZARINI Cristina	169.006	118.304
12.	2012ZHN9YH_001	RECANATINI Maurizio	142.871	100.010
13.	2012FN4H7E_002	SBARDELLA Francesca	78.361	54.853
14.	2012KKNMWC_007	TARTARINI Stefano	66.559	46.591
	Totale:		**1.276.422**	**893.495**
Libera Università di BOLZANO - CUP: B58C13000740008 - Contributo complessivo MIUR: 117.100 Euro				
1.	2012E47TM2_005	SUCCI Giancarlo	102.857	72.000
2.	2012E3F3LK_003	TONON Giustino	64.429	45.100
	Totale:		**167.286**	**117.100**

Università degli Studi di BRESCIA - CUP: D88C13000480001 - Contributo complessivo MIUR: 320.659 Euro				
1.	2012A9T2S9_004	BARBON Alessandro	105.566	73.896
2.	2012BFNWZ2_002	BARONIO Fabio	61.910	43.337
3.	2012XZE22K_009	GIUZZI Luca	38.571	27.000
4.	2012LHPSJC_002	POESIO Pietro	96.174	67.322
5.	2012L5WXHJ_004	SECCHI Paolo	67.000	46.900
6.	20127H39BM_001	ZAVANELLA Lucio Enrico	88.863	62.204
	Totale:		**458.084**	**320.659**
Università degli Studi di CAGLIARI - CUP: F28C13000380001 - Contributo complessivo MIUR: 477.759 Euro				
1.	20127XR2KF_013	CATTANEI Elisabetta	74.286	52.000
2.	20127H39BM_006	DEVOTO Roberto	72.979	51.085
3.	20122T3PTZ_002	GIUNTINI Roberto	57.571	40.300
4.	2012YMKK4K_004	MACCHIARELLA Ignazio	71.929	50.350
5.	2012Z3F7HE_001	MARIOTTI Stefano	157.654	110.358
6.	2012HMR7CF_001	QUERZOLI Giorgio	48.909	34.236
7.	20123BZPH5_003	TOGNETTI Sergio	82.266	57.586
8.	2012Z3F7HE_002	VANNI Roberta	116.920	81.844
	Totale:		**682.514**	**477.759**
Università della CALABRIA - CUP: H28C13000030001 - Contributo complessivo MIUR: 474.232 Euro				
1.	20123NJ2JT_002	AMBROGIO Giuseppina	100.000	70.000
2.	2012P2HRCR_001	CARBONE Vincenzo	80.461	56.323
3.	2012JHFYMC_001	DE LUCA Antonio	271.429	190.000
4.	20122F87B2_003	FASSETTI Fabio	130.643	91.450
5.	20127H39BM_003	LONGO Francesco	74.950	52.465
6.	2012MY8AB2_003	SCARCIGLIA Fabio	19.991	13.994
	Totale:		**677.474**	**474.232**
Università degli Studi di CAMERINO - CUP: J18C13000050001 - Contributo complessivo MIUR: 446.275 Euro				
1.	2012JTX3KL_003	CIFANI Carlo	103.386	72.370
2.	2012YJSBMK_003	DI CELMA Claudio Nicola	58.769	41.138
3.	2012T85B3R_001	FAVIA Guido	197.786	138.450
4.	20125JKANY_001	SCHETTINO Antonio	237.739	166.417
5.	2012LZEBFL_001	TOFFALORI Carlo	39.857	27.900
	Totale:		**637.537**	**446.275**
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE - CUP: H38C13000300001 - Contributo complessivo MIUR: 154.682 Euro				
1.	2012PTZAMC_003	ESPOSITO Giovanni	106.143	74.300
2.	20127H39BM_004	FALCONE Domenico	74.320	52.024
3.	2012XKASRN_007	STRAMAGLIA Antonio	40.511	28.358
	Totale:		**220.974**	**154.682**
Università degli Studi di CATANIA - CUP: E68C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 385.274 Euro				
1.	2012CNRBYE_004	ALFIERI Gabriella	86.761	60.733
2.	20123MCKT5_001	DI STEFANO Agata	74.687	52.281
3.	2012BYTPR5_001	FOTI Enrico	68.571	48.000
4.	2012XZE22K_008	GIONFRIDDO Mario	35.714	25.000
5.	2012ZN3KJL_006	MURATORE Giuseppe	118.480	82.936
6.	20122EK9SZ_005	SORGE Giovanni	85.714	60.000
7.	2012P2HRCR_003	ZUCCARELLO Francesca	80.463	56.324
	Totale:		**550.390**	**385.274**
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO - CUP: F68C13000100001 - Contributo complessivo MIUR: 284.693 Euro				
1.	20122EK9SZ_004	CONCOLINO Daniela	85.714	60.000
2.	2012CK5RPF_002	QUINTO Ileana	116.920	81.844
3.	2012CK5RPF_001	SCALA Giuseppe	116.927	81.849
4.	20123BJ89E_006	SESTI Giorgio	87.143	61.000
	Totale:		**406.704**	**284.693**

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA - CUP: D78C13000060001 - Contributo complessivo MIUR: 255.844 Euro

1.	20122T3PTZ_003	CASADIO Claudia	114.286	80.000
2.	20123BJ89E_003	CONSOLI Agostino	87.143	61.000
3.	2012WJSX8K_006	NICOLETTI Mauro	47.143	33.000
4.	2012N8YJC3_003	PIETRANGELO Tiziana	116.920	81.844
	Totale:		**365.492**	**255.844**

Università degli Studi di FERRARA - CUP: F78C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 408.357 Euro

1.	2012R33ECR_003	COLTORTI Massimo	82.859	58.001
2.	20127PKJ4X_001	FRANCHINI Marco	117.190	82.033
3.	2012CPPYP7_003	MASINA Isabella	74.693	52.285
4.	20129JLHSY_002	PINTON Paolo	179.673	125.771
5.	2012H7X9SX_002	TANGANELLI Paolo	67.043	46.930
6.	2012BFNWZ2_001	TRILLO Stefano	61.910	43.337
	Totale:		**583.368**	**408.357**

Università degli Studi di FIRENZE - CUP: B18C13001590001 - Contributo complessivo MIUR: 2.019.880 Euro

1.	2012CNRBYE_005	BIFFI Marco	116.694	81.686
2.	2012LATR9N_002	BOFFO Vanna	124.699	87.289
3.	2012227FLF_001	BRANDI Maria Luisa	109.130	76.391
4.	2012S47X27_003	CANTINI Francesca	109.136	76.395
5.	2012SAM3KM_005	CAPONI Remo	160.391	112.274
6.	2012TC7588_001	CIANCHI Andrea	59.143	41.400
7.	2012YMKK4K_001	DE SANTIS Mila	179.463	125.624
8.	2012HMR7CF_005	DOMENICHINI Federico	37.143	26.000
9.	2012RXXBNM_001	FALLANI Leonardo	203.860	142.702
10.	2012NNRKAF_005	FANELLI Duccio	49.661	34.763
11.	2012PTZAMC_004	GORI Riccardo	82.801	57.961
12.	2012XKASRN_003	LABATE Mario Alberto	70.769	49.538
13.	2012P2HRCR_005	LANDI DEGL'INNOCENTI Egidio	80.463	56.324
14.	2012SK7ASN_001	LUCHINAT Claudio	325.433	227.803
15.	20128YAFKB_006	MANZINI Maria Rita	78.953	55.267
16.	2012JJX494_002	MASSI Daniela	140.000	98.000
17.	2012TY8ACC_001	MEALLI Fabrizia	79.509	55.656
18.	2012227FLF_002	MUGELLI Alessandro	89.639	62.747
19.	20128ZZS2H_001	PALCHETTI Ilaria	153.759	107.631
20.	2012E3F3LK_004	RADDI Sabrina	75.000	52.500
21.	2012TZF8HL_003	STANYON Roscoe Robert	171.429	120.000
22.	2012K3A2HJ_002	TRAVAGLINI Davide	107.170	75.019
23.	2012RCEZWH_001	TURILLAZZI Stefano	281.300	196.910
	Totale:		**2.885.545**	**2.019.880**

Università degli Studi di FOGGIA - CUP: D78C13000050001 - Contributo complessivo MIUR: 287.950 Euro

1.	2012ZN3KJL_004	CONTO' Francesco	150.276	105.193
2.	2012WFEZ5E_004	LORUSSO Sergio	16.286	11.400
3.	2012REWKAS_001	SIVO Vito	244.796	171.357
	Totale:		**411.358**	**287.950**

Università degli Studi di GENOVA - CUP: D38C13000610001 - Contributo complessivo MIUR: 990.885 Euro

1.	2012BYTPR5_002	BLONDEAUX Paolo	48.019	33.613
2.	2012A9T2S9_002	BONANNO Giambattista	150.439	105.307
3.	20127H39BM_002	BRUZZONE Agostino	74.950	52.465
4.	2012C8BJ3X_002	CAFFI Claudia	35.943	25.160
5.	2012ZELHLE_001	COSTA Giorgio Andrea	234.999	164.499
6.	2012CNRBYE_002	COVERI Lorenzo	119.430	83.601
7.	20127H39BM_007	FRASCIO Marco	76.923	53.846
8.	20127XR2KF_014	MAURO Letterio	54.286	38.000
9.	2012MM3R79_001	MAZZINO Andrea	157.791	110.454
10.	20125S38FA_001	NITTI Mariapaola	168.179	117.725
11.	2012X3YFZ2_001	PUTTI Marina	108.354	75.848
12.	2012R33ECR_002	SCAMBELLURI Marco	97.424	68.197
13.	2012L48PE5_001	SERPICO Sebastiano	88.814	62.170
	Totale:		**1.415.551**	**990.885**

Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como - CUP: J38C13001520001 - Contributo complessivo MIUR: 131.948 Euro

1.	2012Z3F7HE_006	BARTALENA Luigi	136.513	95.559
2.	2012MTE38N_001	DONATELLI Marco	51.984	36.389
	Totale:		**188.497**	**131.948**

Università degli Studi de L'AQUILA - CUP: E18C13001080001 - Contributo complessivo MIUR: 382.290 Euro

1.	2012CPPYP7_007	BEREJIANI Zourab	76.214	53.350
2.	2012X3YFZ2_006	CONTINENZA Alessandra	50.857	35.600
3.	2012JJX494_003	FARGNOLI Maria Concetta	150.737	105.516
4.	2012E47TM2_003	INVERARDI Paola	102.857	72.000
5.	2012L5WXHJ_003	MARCATI Pierangelo	85.000	59.500
6.	2012P2HRCR_004	VILLANTE Umberto	80.463	56.324
	Totale:		**546.128**	**382.290**

Università degli Studi di MACERATA - CUP: D88C13000470001 - Contributo complessivo MIUR: 148.895 Euro

1.	20122T3PTZ_009	ORILIA Francesco	97.571	68.300
2.	2012BS7FYN_001	PALLA Roberto Silvano	45.429	31.800
3.	2012C8BJ3X_001	ZUCZKOWSKI Andrzej	69.707	48.795
	Totale:		**212.707**	**148.895**

Università degli Studi di MESSINA - CUP: J48C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 230.000 Euro

1.	2012WBSSY4_003	CUZZOCREA Salvatore	150.000	105.000
2.	20127XR2KF_011	GEMBILLO Giuseppe	74.286	52.000
3.	2012TLC44W_004	MONDELLO Luigi	104.286	73.000
	Totale:		**328.572**	**230.000**

Università degli Studi di MILANO - CUP: G48C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 2.215.405 Euro

1.	2012L783TW_002	BALOTTA Claudia	103.221	72.255
2.	2012T85B3R_002	BANDI Claudio	178.571	125.000
3.	2012KKNMWC_006	BASSI Daniele	53.550	37.485
4.	2012A4F828_001	BAZZOCCHI Chiara	182.857	128.000
5.	2012WN7LZ2_002	BERETTA Giangiacomo	17.143	12.000
6.	2012CNRBYE_003	BONOMI Ilaria	114.353	80.047
7.	20128PNX83_002	CAPPELLINI Maria Domenica	121.429	85.000
8.	2012773NE3_001	CATTANEO Marco Natale	114.287	80.001
9.	20124CKP3C_001	COLOMBO Lucia	154.573	108.201
10.	201274BNKN_001	DE MICHELI Carlo	161.070	112.749
11.	20128ZZS2H_002	FALCIOLA Luigi	112.901	79.031
12.	2012SAM3KM_003	GALETTA Diana Urania	122.673	85.871
13.	20123BZPH5_002	GAMBERINI Andrea	76.493	53.545
14.	2012NA9E9Y_003	PAVESI Giulio	107.750	75.425
15.	2012ZN3KJL_001	PIERGIOVANNI Luciano	178.716	125.101
16.	2012R33ECR_001	POLI Stefano	121.793	85.255
17.	2012A9T2S9_001	RACAGNI Giorgio Angelo	201.983	141.388
18.	2012Z3N9R9_001	ROSSI Giorgio	317.057	221.940
19.	2012773NE3_002	ROVATI Gianenrico	145.490	101.843
20.	20129Y8AWN_001	SUBINI Tomaso	252.541	176.779
21.	201274FYK7_008	VALDINOCI Enrico	67.181	47.027
22.	2012HBLYE4_004	VEESER Andreas	42.487	29.741
23.	20128XWKTX_001	ZUCCATO Chiara	216.744	151.721
	Totale:		**3.164.863**	**2.215.405**

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - CUP: H48C13000160001 - Contributo complessivo MIUR: 592.195 Euro

1.	20128YAFKB_002	CECCHETTO Carlo	78.953	55.267
2.	2012L5WXHJ_002	GUERRA Graziano	54.000	37.800
3.	2012YJSBMK_002	MALINVERNO Elisa	68.264	47.785
4.	2012ZELHLE_002	MARTINI Marco	126.309	88.416
5.	2012K3A2HJ_003	PADOA SCHIOPPA Emilio	107.170	75.019
6.	2012E47TM2_006	PEZZE' Mauro	102.857	72.000
7.	2012WJSX8K_007	POLISSI Alessandra	47.143	33.000
8.	20128XWKTX_002	SANCINI Giulio Alfredo	169.193	118.435
9.	20123X2PXT_002	VOLPATO Chiara	92.104	64.473
	Totale:		**845.993**	**592.195**

Politecnico di MILANO - CUP: D48C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 591.730 Euro

1.	2012Z3N9R9_003	CASTOLDI Andrea	128.269	89.788
2.	2012TC7588_003	GAZZOLA Filippo	57.143	40.000
3.	2012E47TM2_002	GHEZZI Carlo	102.857	72.000
4.	20122HCMHJ_001	PIAZZA Roberto	169.791	118.854
5.	201289A4LX_001	QUARTERONI Alfio Maria	275.249	192.674
6.	20123NJ2JT_003	VILLA Tomaso Maria Tobia	79.163	55.414
7.	2012XZE22K_004	ZAGAGLIA Norma	32.857	23.000
	Totale:		**845.329**	**591.730**

Università Cattolica del Sacro Cuore - CUP: B48C13000440008 - Contributo complessivo MIUR: 111.650 Euro

1.	20122T3PTZ_010	GALVAN Sergio	41.000	28.700
2.	2012NA9E9Y_004	RUTELLA Sergio	118.500	82.950
	Totale:		**159.500**	**111.650**

Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO - CUP: B48C13000450008 - Contributo complessivo MIUR: 86.930 Euro

1.	2012A9T2S9_003	MALGAROLI Antonio	124.186	86.930
	Totale:		**124.186**	**86.930**

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - CUP: E98C13001210001 - Contributo complessivo MIUR: 448.153 Euro

1.	2012Z53REX_003	BILANCINI Ennio	20.000	14.000
2.	2012XZE22K_007	BONISOLI Arrigo	80.000	56.000
3.	201274BNKN_003	COSTI Maria Paola	107.361	75.153
4.	2012JJX494_001	PELLACANI Giovanni	132.857	93.000
5.	20122EK9SZ_002	VOLPI Nicola	300.000	210.000
	Totale:		**640.218**	**448.153**

Università degli Studi del MOLISE - CUP: H38C13000310001 - Contributo complessivo MIUR: 168.747 Euro

1.	2012EWEY2S_001	CHIRICI Gherardo	151.429	106.000
2.	2012227FLF_005	PELLEGRINI Manuela	89.639	62.747
	Totale:		**241.068**	**168.747**

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" - CUP: E68C13000430001 - Contributo complessivo MIUR: 1.819.153 Euro

1.	2012CK5RPF_004	ARCARI Paolo	116.920	81.844
2.	20123BJ89E_002	BEGUINOT Francesco	87.143	61.000
3.	201274FYK7_002	BERTI Massimiliano	27.181	19.027
4.	20127XR2KF_004	CACCIATORE Giuseppe	94.286	66.000
5.	20123E8FH4_002	CASTALDO Clotilde	203.674	142.572
6.	2012ZN3KJL_003	CAVELLA Silvana	111.256	77.879
7.	2012TC7588_002	FERONE Vincenzo	61.146	42.802
8.	2012H7X9SX_001	GARGANO Antonio	81.086	56.760
9.	2012CK5RPF_006	GRECO Adelaide	116.920	81.844
10.	2012WBSSY4_005	IANARO Angela	150.000	105.000
11.	20128PCN59_002	IMBRIANI Gianluca	107.379	75.165
12.	20128PNX83_001	IOLASCON Achille	144.104	100.873
13.	2012XZE22K_001	LUNARDON Guglielmo	84.136	58.895
14.	2012227FLF_004	MACCHIA Paolo Emidio	89.639	62.747
15.	2012C5YJSK_003	MARINELLI Luciana	142.857	100.000
16.	2012SAM3KM_006	MASTROIANNI Roberto	188.543	131.980
17.	2012CPPYP7_002	MIELE Gennaro	79.257	55.480
18.	20128XWKTX_003	MONTI Maria	113.381	79.367
19.	2012NB3KLK_001	PAVONE Michele	155.671	108.970
20.	2012L48PE5_005	POGGI Giovanni	72.000	50.400
21.	2012JTX3KL_001	RUSSO Roberto	103.386	72.370
22.	201223E28B_001	SALVATORE Domenico	221.683	155.178
23.	2012WJSX8K_011	SALVATORE Paola	47.143	33.000
	Totale:		**2.598.791**	**1.819.153**

Seconda Università degli Studi di NAPOLI - CUP: B28C13000730001 - Contributo complessivo MIUR: 813.223 Euro

1.	2012ZHN9YH_002	ALTUCCI Lucia	142.857	100.000
2.	2012CTAYSY_002	COSCONATI Sandro	186.096	130.267
3.	201288JKYY_002	DI BERNARDO Giovanni	82.000	57.400
4.	20128PCN59_001	GIALANELLA Lucio	217.031	151.922
5.	2012WBSSY4_001	MAIONE Sabatino	205.280	143.696

6.	20123BJ89E_005	PAOLISSO Giuseppe	87.143	61.000
7.	2012WBSSY4_004	ROSSI Francesca	150.000	105.000
8.	2012WPA772_002	SOLVI Daniele	91.340	63.938
	Totale:		**1.161.747**	**813.223**

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" - CUP: I68C13000040001 - Contributo complessivo MIUR: 80.526 Euro

1.	2012LATR9N_005	LO PRESTI Francesco	115.037	80.526
	Totale:		**115.037**	**80.526**

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" - CUP: C68C13000150001 - Contributo complessivo MIUR: 53.372 Euro

1.	2012CNRBYE_006	LIBRANDI Rita Enrica	76.246	53.372
	Totale:		**76.246**	**53.372**

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI - CUP: B68C13000250008 - Contributo complessivo MIUR: 43.352 Euro

1.	201247W4YR_003	D'ANGELO Edoardo	61.931	43.352
	Totale:		**61.931**	**43.352**

Università degli Studi di PADOVA - CUP: C98C13001880001 - Contributo complessivo MIUR: 1.148.680 Euro

1.	2012XSAWYM_003	BEZZO Fabrizio	48.214	33.750
2.	2012T9XHH7_001	BOZIO Renato	151.599	106.119
3.	2012LATR9N_001	FEDELI Monica	152.547	106.783
4.	2012JXB3YF_002	FISCHETTI Matteo	30.326	21.228
5.	2012MY8AB2_001	GHINASSI Massimiliano	30.566	21.396
6.	20123X2PXT_001	MAASS Anne	184.460	129.122
7.	2012NNRKAF_001	MARITAN Amos	78.479	54.935
8.	2012CPPYP7_004	MASIERO Antonio	74.693	52.285
9.	2012XSAWYM_001	MOROSINOTTO Tomas	54.250	37.975
10.	2012L783TW_004	PARISI Saverio	79.007	55.305
11.	20127XR2KF_003	PIAIA Gregorio	94.286	66.000
12.	2012C4E3KT_004	PIETRACAPRINA Andrea Alberto	79.590	55.713
13.	20122F87B2_001	PIZZI Cinzia	130.643	91.450
14.	20124SMZ88_001	ROSATI Giulio	128.027	89.619
15.	20122EK9SZ_003	SCARPA Maurizio	142.857	100.000
16.	2012LATR9N_004	VIANELLO Michelangelo	127.143	89.000
17.	2012XZE22K_002	ZANELLA Corrado	54.286	38.000
	Totale:		**1.640.973**	**1.148.680**

Università degli Studi di PALERMO - CUP: B78C13000750001 - Contributo complessivo MIUR: 751.961 Euro

1.	2012WM9MEP_001	ABBENE Leonardo	156.993	109.895
2.	2012K528N3_002	CASAMENTO Alfredo	22.737	15.916
3.	2012W33K5Z_003	D'IPPOLITO Filippo	148.557	103.990
4.	2012WFEZ5E_005	DI CHIARA Giuseppe	16.286	11.400
5.	201247W4YR_004	DI MARIA Giorgio	61.441	43.009
6.	2012N8YJC3_005	FARINA Felicia	114.794	80.356
7.	2012EWEY2S_002	LA MELA VECA Donato Salvatore	135.083	94.558
8.	2012PTZAMC_001	MANNINA Giorgio	134.839	94.387
9.	2012CTAYSY_003	PIGNATARO Bruno Giuseppe	152.857	107.000
10.	20122F87B2_002	ROMBO Simona Ester	130.643	91.450
	Totale:		**1.074.230**	**751.961**

Università degli Studi di PARMA - CUP: D98C13000340001 - Contributo complessivo MIUR: 396.054 Euro

1.	2012A7LMS3_002	BERNI Rodolfo	100.526	70.368
2.	2012TLC44W_002	CARERI Maria	104.286	73.000
3.	2012X3YFZ2_004	DE RENZI Roberto	81.343	56.940
4.	2012T9XHH7_002	PAINELLI Anna	101.066	70.746
5.	2012T85B3R_004	POLONELLI Luciano	178.571	125.000
	Totale:		**565.792**	**396.054**

Università degli Studi di PAVIA - CUP: F18C13000530001 - Contributo complessivo MIUR: 941.555 Euro

1.	2012Z3F7HE_005	CHIOVATO Luca	115.967	81.177
2.	201289A4LX_002	COLLI FRANZONE Piero	91.160	63.812
3.	2012L48PE5_004	GAMBA Paolo Ettore	72.000	50.400
4.	2012TZF8HL_002	GIULOTTO Elena	190.000	133.000
5.	20122T3PTZ_001	MAGNANI Lorenzo	122.381	85.667

6.	2012H7X9SX_004	MAZZOCCHI Giuseppe	67.043	46.930
7.	2012HBLYE4_003	PERUGIA Ilaria	47.216	33.051
8.	2012KNL88Y_003	PIROLA Gian Pietro	68.886	48.220
9.	2012XKASRN_005	ROMANO Elisa	93.723	65.606
10.	2012JA4BTY_005	SEMINO Ornella	111.429	78.000
11.	2012JA4BTY_001	TORRONI Antonio	116.287	81.401
12.	2012SAM3KM_001	ZILLER Jacques Philippe Emmanuel	248.987	174.291
	Totale:		**1.345.079**	**941.555**

Università degli Studi di PERUGIA - CUP: J98C13000450001 - Contributo complessivo MIUR: 1.299.938 Euro

1.	2012JA4BTY_002	ACHILLI Alessandro	111.429	78.000
2.	20127PKJ4X_002	BRUNONE Bruno	105.339	73.737
3.	2012MZ8NEZ_004	CIARALLI Antonio	126.980	88.886
4.	2012J8X57P_001	COREZZI Silvia	99.150	69.405
5.	2012XZE22K_005	GIULIETTI Massimo	54.286	38.000
6.	2012773NE3_003	GRESELE Paolo	128.500	89.950
7.	2012C4E3KT_005	LIOTTA Giuseppe	79.590	55.713
8.	2012S47X27_002	MACCHIARULO Antonio	109.136	76.395
9.	2012REWKAS_002	MENESTO' Enrico	160.000	112.000
10.	201252RZ2Y_001	MENICONI Silvia	108.284	75.799
11.	2012S47X27_001	ORABONA Ciriana	131.639	92.147
12.	2012FN4H7E_001	PAPA Cristina	88.386	61.870
13.	201274FYK7_006	PUCCI Patrizia	25.989	18.192
14.	2012F42NS8_001	RANALLI Maria Giovanna	80.000	56.000
15.	2012WBSSY4_002	RICCARDI Carlo	152.857	107.000
16.	2012N8YJC3_004	SORCI Guglielmo	116.920	81.844
17.	2012T85B3R_003	SPACCAPELO Roberta	178.571	125.000
	Totale:		**1.857.056**	**1.299.938**

Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli - CUP: C68C13000170001 - Contributo complessivo MIUR: 423.292 Euro

1.	2012H7X9SX_003	BALDISSERA Andrea	75.719	53.003
2.	20127MFYBR_001	BORGOGNA Cinzia	157.143	110.000
3.	201288JKYY_001	BOSETTI Michela	131.819	92.273
4.	2012ZELHLE_003	GIANOTTI Enrica	120.837	84.586
5.	2012CNRBYE_001	MARAZZINI Claudio	119.186	83.430
	Totale:		**604.704**	**423.292**

Università di PISA - CUP: I58C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 1.059.381 Euro

1.	20122T3PTZ_006	BARROTTA Pierluigi	95.429	66.800
2.	2012LZEBFL_002	BERARDUCCI Alessandro	39.857	27.900
3.	2012YJSBMK_001	BIANUCCI Giovanni	125.571	87.900
4.	2012Z53REX_001	BONCINELLI Leonardo	36.719	25.703
5.	2012NB3KLK_002	CAPPELLI Chiara	155.671	108.970
6.	2012A4Z2RY_003	DI BARI Lorenzo	84.729	59.310
7.	2012L48PE5_003	DIANI Marco	72.613	50.829
8.	2012JXB3YF_005	FRANGIONI Antonio	30.701	21.491
9.	2012AMRWY7_001	GIOLI Antonella	59.613	41.729
10.	2012C4E3KT_006	GROSSI Roberto	79.590	55.713
11.	2012WJSX8K_005	LUPETTI Antonella	47.143	33.000
12.	20123BZPH5_005	PETRALIA Giuseppe	88.047	61.633
13.	2012A4F828_002	PETRONI Giulio	177.886	124.520
14.	2012F42NS8_002	SALVATI Nicola	27.203	19.042
15.	2012Z23ERZ_001	TONELLI Guido Emilio	131.350	91.945
16.	20122ATMNJ_001	TRINCAVELLI Maria Letizia	124.873	87.411
17.	2012Z3F7HE_004	VITTI Paolo	136.407	95.485
	Totale:		**1.513.402**	**1.059.381**

Scuola Normale Superiore di PISA - CUP: E58C13000670001 - Contributo complessivo MIUR: 383.239 Euro

1.	2012WBE58Y_001	ADORNATO Gianfranco	167.809	117.466
2.	20127XR2KF_008	BERTOLACCI Amos	54.286	38.000
3.	2012SK7ASN_003	BRANCATO Giuseppe	195.257	136.680
4.	2012MKKTNW_001	CREMISI Federico	130.133	91.093
	Totale:		**547.485**	**383.239**

Università Politecnica delle MARCHE - CUP: I38C13004760001 - Contributo complessivo MIUR: 583.254 Euro

1.	2012W33K5Z_001	CONTE Giuseppe	257.900	180.530
2.	20122EK9SZ_001	GABRIELLI Orazio	184.624	129.237
3.	2012HALWZ7_002	GORBI Stefania	94.921	66.445
4.	2012L783TW_007	MENZO Stefano	93.050	65.135
5.	2012KKNMWC_001	MEZZETTI Bruno	64.939	45.457
6.	2012W33K5Z_002	PELAIA Paolo	137.786	96.450
	Totale:		**833.220**	**583.254**

Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA - CUP: C38C13000200001 - Contributo complessivo MIUR: 84.002 Euro

1.	2012ZN3KJL_009	POIANA Marco	120.003	84.002
	Totale:		**120.003**	**84.002**

Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" - CUP: H88C13000060001 - Contributo complessivo MIUR: 159.865 Euro

1.	2012N8YJC3_001	CAPOROSSI Daniela	138.740	97.118
2.	2012227FLF_003	PIGOZZI Fabio	89.639	62.747
	Totale:		**228.379**	**159.865**

Università degli Studi di ROMA "Sapienza" - CUP: B88C13002020001 - Contributo complessivo MIUR: 3.001.247 Euro

1.	2012N8YJC3_002	ADAMO Sergio	121.590	85.113
2.	2012AY5LEL_001	ATZENI Stefano	107.443	75.210
3.	2012WAANZJ_001	BABILONI Fabio	373.163	261.214
4.	2012Z53REX_002	BELLOC Marianna	20.000	14.000
5.	2012WJSX8K_003	BERNARDINI Maria	84.286	59.000
6.	2012N7TX98_002	BONACCORSI Silvia	143.990	100.793
7.	2012H7X9SX_006	BOTTA Patrizia	67.043	46.930
8.	20127XJX57_001	CAPPA Paolo	50.624	35.437
9.	2012FRHYRA_002	CASTIGLIA Riccardo	74.286	52.000
10.	20123E8FH4_001	CHIMENTI Isotta	209.069	146.348
11.	2012NNRKAF_004	CICCOTTI Giovanni	58.474	40.932
12.	2012KMAEZF_001	COMUNELLO Francesca	128.891	90.224
13.	20122T3PTZ_005	CORDESCHI Roberto	78.143	54.700
14.	2012JA4BTY_004	CRUCIANI Fulvio	111.429	78.000
15.	2012WBSSY4_006	CUOMO Vincenzo	175.714	123.000
16.	2012KNL88Y_001	DE CONCINI Corrado	106.560	74.592
17.	2012BFNWZ2_003	DEL RE Eugenio	56.000	39.200
18.	2012C4E3KT_002	DEMETRESCU Camil	79.590	55.713
19.	2012C5YJSK_002	DI MARCOTULLIO Lucia	142.857	100.000
20.	20128YAFKB_004	DONATI Caterina	71.527	50.069
21.	2012HMR7CF_004	ESPA Stefania	48.909	34.236
22.	2012C5YJSK_001	FABRIZI Giancarlo	193.944	135.761
23.	2012SNMJRL_003	FAGGIONI Alberto	107.837	75.486
24.	2012JTX3KL_002	GAETANI Silvana	103.386	72.370
25.	20122ATMNJ_003	GASPARRINI Francesco	114.286	80.000
26.	2012TLC44W_001	LAGANA' Aldo	133.749	93.624
27.	2012PE7JEE_001	MAJONE Mauro	124.514	87.160
28.	201274FYK7_005	PACELLA Filomena	75.580	52.906
29.	2012NFYHH2_001	PANELLA Clementina	85.766	60.036
30.	20123B4W5L_001	PIROZZOLI Sergio	111.767	78.237
31.	2012AZS52J_001	PULVIRENTI Mario	202.857	142.000
32.	2012W33K5Z_004	ROCCO Monica	135.729	95.010
33.	2012CTAYSY_004	ROTILI Dante	148.571	104.000
34.	2012X3YFZ2_003	SAINI Naurang Lal	57.629	40.340
35.	2012WJSX8K_012	SCHIPPA Serena	47.143	33.000
36.	2012RXXBNM_003	SCIARRINO Fabio	106.007	74.205
37.	2012NA9E9Y_002	SORRENTINO Rosa	118.500	82.950
38.	2012WFEZ5E_001	SPANGHER Giorgio	23.501	16.451
39.	20123BJ89E_007	TRISCHITTA Vincenzo	87.143	61.000
	Totale:		**4.287.497**	**3.001.247**

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" - CUP: E88C13000680001 - Contributo complessivo MIUR: 1.071.835 Euro

1.	2012L783TW_001	ANDREONI Massimo	115.670	80.969
2.	20125S38FA_002	AQUILANO Katia	157.143	110.000
3.	2012KNL88Y_002	BALDONI Maria	19.009	13.306

4.	2012P2HRCR_002	BERRILLI Francesco	80.463	56.324
5.	2012A4Z2RY_002	BROWN Thomas Meredith	91.763	64.234
6.	20123BZPH5_001	CAROCCI Alessandro	96.201	67.341
7.	2012L783TW_005	CECCHERINI SILBERSTEIN Francesca	98.593	69.015
8.	2012SAM3KM_002	DELLA CANANEA Giacinto	156.484	109.539
9.	20123BJ89E_001	FEDERICI Massimo	95.454	66.818
10.	20125NMMLA_003	FEZZA DI FILIPPO Filomena	81.294	56.906
11.	2012C4E3KT_003	ITALIANO Giuseppe Francesco	79.589	55.712
12.	2012JA4BTY_003	NOVELLETTO Andrea	111.429	78.000
13.	2012JXB3YF_004	ORIOLO Gianpaolo	30.429	21.300
14.	2012CTAYSY_001	RICCI Francesco	152.857	107.000
15.	2012AZS52J_002	SCOPPOLA Benedetto	61.684	43.179
16.	201274FYK7_007	TARANTELLO Gabriella	65.989	46.192
17.	2012HMR7CF_003	VERZICCO Roberto	37.143	26.000
	Totale:		**1.531.194**	**1.071.835**
Università degli Studi ROMA TRE - CUP: F88C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 431.816 Euro				
1.	201274FYK7_003	CHIERCHIA Luigi	71.386	49.970
2.	2012C4E3KT_001	DI BATTISTA Giuseppe	79.589	55.712
3.	20122T3PTZ_004	DORATO Mauro	147.500	103.250
4.	2012NFYHH2_002	MANACORDA Daniele	102.861	72.003
5.	2012RN25AR_002	NOCE Carla	101.486	71.040
6.	2012C8BJ3X_004	POGGI Isabella	23.809	16.666
7.	20127XJX57_003	SCIUTO Salvatore Andrea	36.883	25.818
8.	2012WJSX8K_001	VISCA Paolo	53.367	37.357
	Totale:		**616.881**	**431.816**
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA - CUP: B88C13002030008 - Contributo complessivo MIUR: 158.235 Euro				
1.	20127XJX57_002	SILVESTRI Sergio	36.359	25.451
2.	20125NMMLA_001	TROMBETTA Marcella	189.691	132.784
	Totale:		**226.050**	**158.235**
Università degli Studi del SALENTO - CUP: F88C13000410001 - Contributo complessivo MIUR: 340.000 Euro				
1.	2012WJSX8K_002	ALIFANO Pietro	47.143	33.000
2.	2012EFSHK4_001	MARUCCIO Giuseppe	107.766	75.436
3.	2012REWKAS_003	MICOLANI Antonella	100.000	70.000
4.	20127XR2KF_001	STURLESE Loris	100.077	70.054
5.	2012HALWZ7_001	TERLIZZI Antonio	100.437	70.306
6.	2012BS7FYN_002	VOX Onofrio	30.291	21.204
	Totale:		**485.714**	**340.000**
Università degli Studi di SALERNO - CUP: D48C13000340001 - Contributo complessivo MIUR: 375.084 Euro				
1.	20122ATMNJ_002	CAMPIGLIA Pietro	114.286	80.000
2.	20127XR2KF_005	D'ONOFRIO Giulio	80.000	56.000
3.	2012WFEZ5E_002	KALB Luigi	16.286	11.400
4.	2012JWPMN9_003	PANTANI Roberto	65.486	45.840
5.	2012CK5RPF_003	PASCALE Maria	116.920	81.844
6.	2012ZHN9YH_003	SBARDELLA Gianluca	142.857	100.000
	Totale:		**535.835**	**375.084**
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO - CUP: F88C13000430001 - Contributo complessivo MIUR: 109.924 Euro				
1.	2012E47TM2_004	CANFORA Gerardo	102.857	72.000
2.	2012JWPMN9_001	DAVINO Daniele	54.177	37.924
	Totale:		**157.034**	**109.924**
Università degli Studi di SASSARI - CUP: J88C13000910001 - Contributo complessivo MIUR: 240.706 Euro				
1.	20122T3PTZ_011	BACCHINI Fabio	41.000	28.700
2.	2012WJSX8K_004	FIORI Pier Luigi	47.143	33.000
3.	2012ZN3KJL_008	PIGA Antonio	134.294	94.006
4.	2012RCEZWH_002	SATTA Alberto	121.429	85.000
	Totale:		**343.866**	**240.706**

Università degli Studi di SIENA - CUP: B68C13000260001 - Contributo complessivo MIUR: 727.856 Euro

1.	2012XKASRN_002	BARCHIESI Alessandro	40.380	28.266
2.	20128YAFKB_001	BELLETTI Adriana	86.141	60.299
3.	201274BNKN_004	BUTINI Stefania	96.129	67.290
4.	2012N7TX98_001	CALLAINI Giuliano	143.990	100.793
5.	20123MCKT5_002	FORESI Luca Maria	61.771	43.240
6.	2012FN4H7E_003	LI CAUSI Luciano	82.616	57.831
7.	2012LATR9N_006	MELACARNE Claudio	138.096	96.667
8.	2012Z3F7HE_003	PACINI Furio	137.820	96.474
9.	2012WJSX8K_010	POZZI Gianni	47.143	33.000
10.	2012Z23ERZ_002	SCRIBANO Angelo	131.350	91.945
11.	201247W4YR_001	STELLA Francesco Vincenzo	74.359	52.051
	Totale:		**1.039.795**	**727.856**

Università degli Studi di TORINO - CUP: D18C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 1.308.950 Euro

1.	2012SK7ASN_002	AIME Silvio	325.433	227.803
2.	2012YMKK4K_003	COLTURATO Annarita	171.429	120.000
3.	2012MY8AB2_002	DELFINO Massimo	43.403	30.382
4.	20127MFYBR_002	DELL'OSTE Valentina	104.550	73.185
5.	2012AMRWY7_002	FAILLA Maria Beatrice	55.714	39.000
6.	2012CPPYP7_001	FORNENGO Nicolao	79.259	55.481
7.	2012WN7LZ2_001	GANDINI Marco	166.144	116.301
8.	2012SNMJRL_001	LANDOLFO Santo	162.067	113.447
9.	2012EWEY2S_003	MOTTA Renzo	135.083	94.558
10.	2012BFNWZ2_004	ONORATO Miguel	56.000	39.200
11.	20129JLHSY_001	POLI Valeria	287.143	201.000
12.	2012Z23ERZ_003	ROMERO Alessandra	65.676	45.973
13.	20127XR2KF_006	ROSSI Pietro	85.714	60.000
14.	201274FYK7_001	TERRACINI Susanna	89.170	62.419
15.	2012LZEBFL_003	VIALE Matteo	43.144	30.201
	Totale:		**1.869.929**	**1.308.950**

Politecnico di TORINO - CUP: E18C13001090001 - Contributo complessivo MIUR: 355.006 Euro

1.	2012LHPSJC_001	ASINARI Pietro	96.174	67.322
2.	2012AZS52J_003	BELLOMO Nicola	64.429	45.100
3.	2012HBLYE4_001	CANUTO Claudio	85.429	59.800
4.	2012X3YFZ2_005	GONNELLI Renato	57.629	40.340
5.	20123E8FH4_003	MORBIDUCCI Umberto	203.491	142.444
	Totale:		**507.152**	**355.006**

Università degli Studi di TRENTO - CUP: E68C13000470001 - Contributo complessivo MIUR: 225.986 Euro

1.	2012MZ8NEZ_003	BERTOLETTI Nello	101.753	71.227
2.	2012L48PE5_002	BRUZZONE Lorenzo	72.613	50.829
3.	2012SAM3KM_004	DE PRETIS Daria	148.471	103.930
	Totale:		**322.837**	**225.986**

Università degli Studi di TRIESTE - CUP: J98C13000440001 - Contributo complessivo MIUR: 556.636 Euro

1.	2012MYESZW_001	BALLERINI Laura	376.643	263.650
2.	201278X4FL_001	BORGANI Stefano	192.380	134.666
3.	20123X2PXT_003	CARNAGHI Andrea	78.600	55.020
4.	20122T3PTZ_007	FESTA Roberto	110.429	77.300
5.	2012HMR7CF_002	PEDRIZZETTI Gianni	37.143	26.000
	Totale:		**795.195**	**556.636**

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE - CUP: G98C13000120001 - Contributo complessivo MIUR: 234.975 Euro

1.	2012L5WXHJ_001	BIANCHINI Stefano	69.910	48.937
2.	201289A4LX_003	DE SIMONE Antonio	76.620	53.634
3.	2012NNRKAF_003	LAIO Alessandro	49.864	34.905
4.	201274FYK7_004	MALCHIODI Andrea	64.591	45.214
5.	2012CPPYP7_006	PETKOV Serguey Todorov	74.693	52.285
	Totale:		**335.678**	**234.975**

Università degli Studi della TUSCIA - CUP: J88C13000900001 - Contributo complessivo MIUR: 354.409 Euro				
1.	2012E3F3LK_005	BARBATI Anna	64.286	45.000
2.	2012FRHYRA_001	CANESTRELLI Daniele	216.297	151.408
3.	2012NRRP5J_001	CANNISTRARO Salvatore	130.787	91.551
4.	2012CNRBYE_007	GUALDO Riccardo	94.929	66.450
	Totale:		**506.299**	**354.409**

Università degli Studi di UDINE - CUP: G28C13000120001 - Contributo complessivo MIUR: 584.183 Euro				
1.	2012RN25AR_001	COLOMBI Emanuela	101.486	71.040
2.	2012A7LMS3_001	ESPOSITO Gennaro	120.184	84.129
3.	2012MZ8NEZ_001	FORMENTIN Vittorio	191.037	133.726
4.	2012H7X9SX_005	LONDERO Renata	78.874	55.212
5.	2012LZEBFL_004	MARCONE Alberto Giulio	39.857	27.900
6.	2012ZN3KJL_007	NICOLI Maria Cristina	144.474	101.132
7.	2012XKASRN_006	ROSATI Gianpiero	40.380	28.266
8.	20127XR2KF_009	TABARRONI Andrea	74.286	52.000
9.	2012KKNMWC_003	TESTOLIN Raffaele	43.969	30.778
	Totale:		**834.547**	**584.183**

Università "Ca' Foscari" VENEZIA - CUP: H78C13000500001 - Contributo complessivo MIUR: 445.513 Euro				
1.	201247W4YR_002	ALESSIO Gian Carlo	73.119	51.183
2.	20128YAFKB_005	CARDINALETTI Anna	88.511	61.958
3.	2012YMKK4K_002	GUARNIERI Adriana	147.143	103.000
4.	20127XR2KF_015	NATALI Carlo	32.857	23.000
5.	2012PE7JEE_002	PAVAN Paolo	152.103	106.472
6.	2012AMRWY7_003	PIVA Maria Chiara	55.714	39.000
7.	20129ZFHFE_003	STOPPA Paolo	87.000	60.900
	Totale:		**636.447**	**445.513**

Università degli Studi di VERONA - CUP: B38C13000670001 - Contributo complessivo MIUR: 398.083 Euro				
1.	2012XSAWYM_002	BALLOTTARI Matteo	48.214	33.750
2.	2012WPA772_001	BASSETTI Massimiliano	137.361	96.153
3.	20128PNX83_003	DE FRANCESCHI Lucia	121.429	85.000
4.	201247W4YR_005	DE PRISCO Antonio	74.304	52.013
5.	20128YAFKB_003	DELFITTO Denis	71.527	50.069
6.	20127XR2KF_010	LONGO Mario	54.286	38.000
7.	2012KKNMWC_004	PANDOLFINI Tiziana	61.569	43.098
	Totale:		**568.690**	**398.083**

SUM - Istituto Italiano di SCIENZE UMANE di FIRENZE - CUP: B18C13001600001 - Contributo complessivo MIUR: 68.915 Euro				
1.	2012XKASRN_001	CITRONI Mario	98.450	68.915
	Totale:		**98.450**	**68.915**

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CUP: B88C13002040001 - Contributo complessivo MIUR: 2.468.259 Euro				
1.	2012NRRP5J_002	BALDACCHINI Chiara	79.330	55.531
2.	2012X3YFZ2_002	BENFATTO Lara	50.857	35.600
3.	20129ZFHFE_002	BLOINO Julien	91.429	64.000
4.	2012HBLYE4_002	BUFFA Annalisa	51.259	35.881
5.	20125NMMLA_002	BUSINARO Luca	101.619	71.133
6.	2012MKKTNW_002	CALEO Matteo	130.000	91.000
7.	2012WM9MEP_002	CALESTANI Davide	117.610	82.327
8.	2012K3A2HJ_004	CALFAPIETRA Carlo	145.639	101.947
9.	2012HALWZ7_003	CARBONE Marianna	94.921	66.445
10.	2012Z3N9R9_004	CARLINO Elvio	203.236	142.265
11.	20127H39BM_005	CAROTENUTO Pasquale	73.846	51.692
12.	201288JKYY_003	CERRUTI Pierfrancesco	86.000	60.200
13.	20124CKP3C_002	CONICELLA Clara	130.403	91.282
14.	2012A7LMS3_003	CORNI Stefano	81.723	57.206
15.	2012T9XHH7_003	CURRI Maria Lucia	101.066	70.746
16.	2012A4Z2RY_004	DESTRI Silvia Maria	94.346	66.042
17.	2012L783TW_006	FELICI Giovanni	78.514	54.960
18.	2012JXB3YF_003	GENTILE Claudio	30.800	21.560
19.	20128ZZS2H_003	INGROSSO Chiara	114.220	79.954
20.	20125JKANY_002	LIGI Marco	221.400	154.980

21.	2012AY5LEL_002	MACCHI Andrea	107.441	75.209
22.	2012CK5RPF_005	MARIGGIO Stefania	116.920	81.844
23.	2012CNRBYE_008	MARINAI Elisabetta	32.864	23.005
24.	2012SNMJRL_004	MASTINO Antonio	138.593	97.015
25.	2012E3F3LK_006	MATTEUCCI Giorgio	135.714	95.000
26.	2012KKNMWC_005	MINAFRA Angelantonio	52.036	36.425
27.	2012PE7JEE_004	MININNI Giuseppe	145.736	102.015
28.	2012NFYHH2_003	PIRO Salvatore	66.896	46.827
29.	20127XR2KF_007	POZZO Riccardo	74.286	52.000
30.	2012EFSHK4_002	RONTANI Massimo	107.714	75.400
31.	2012MYESZW_002	SCARDIGLI Raffaella	94.160	65.912
32.	2012JWPMN9_002	SORRENTINO Luigi	55.886	39.120
33.	2012JHFYMC_002	TERMINE Roberto	200.279	140.195
34.	2012J8X57P_002	ZACCARELLI Emanuela	119.344	83.541
	Totale:		**3.526.087**	**2.468.259**
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - CUP: D88C13000490001 - Contributo complessivo MIUR: 155.260 Euro				
1.	2012KMAEZF_002	CASAROTTI Emanuele	162.857	114.000
2.	20123MCKT5_003	SAGNOTTI Leonardo	58.943	41.260
	Totale:		**221.800**	**155.260**
Istituto Nazionale di Astrofisica - CUP: C88C13000200001 - Contributo complessivo MIUR: 291.369 Euro				
1.	2012P2HRCR_006	CONSOLINI Giuseppe	80.463	56.324
2.	20128PCN59_003	CRISTALLO Sergio	147.686	103.380
3.	201278X4FL_002	CRISTIANI Stefano	188.093	131.665
	Totale:		**416.242**	**291.369**
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - CUP: I18C13000080001 - Contributo complessivo MIUR: 144.230 Euro				
1.	2012Z23ERZ_004	BILEI Gian Mario	131.350	91.945
2.	2012CPPYP7_009	NARDI Enrico	74.693	52.285
	Totale:		**206.043**	**144.230**
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - CUP: E18C13001100001 - Contributo complessivo MIUR: 102.358 Euro				
1.	2012RXXBNM_002	CALONICO Davide	146.226	102.358
	Totale:		**146.226**	**102.358**
	Totale:		**54.657.016**	**38.259.894**

13A10656

DECRETO 27 novembre 2013.

Parziale modifica del decreto 8 novembre 2013, n. 2120, relativo all'ammissione ai finanziamenti dei progetti PRIN 2012. (Decreto n. 2414).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.M. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 143 ("bando"), successivamente modificato e integrato con il D.M. n. 75 del 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 146, che ha dettato disposizioni relativamente alla procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro 38.259.894 per il finanziamento dei progetti di ricerca, e l'assegnazione di euro 1.183.296 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti valutatori;

Visto il D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra indicate finalità, i predetti importi di euro 38.259.894 e di euro 1.183.296;

Visto il D.D. n. 1959 del 18 ottobre 2013 che ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti PRIN suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra menzionato;

Visto il D.D. n. 2296 del 21 novembre 2013 che ha modificato il sopramenzionato D.D. n. 1959 del 18 ottobre 2013 relativamente ai progetti del Settore LS - Linea A apportando una riduzione dei contributi, rispetto a quanto definito dal CdS, pari a 4,2835% in luogo della precedente riduzione pari a 4,6608%;

Viste le rideterminazioni dei costi delle singole unità di ricerca chiuse telematicamente entro il 25 novembre 2013;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 recante: «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, che annulla e sostituisce l'allegato 1 del D.D. n. 2120 dell'8 novembre 2013. In detta tabella sono indicati, altresì, per ciascun Ateneo/Ente di ricerca il codice unico di progetto (CUP), l'importo complessivo del contributo MIUR, l'elenco delle unità di ricerca e, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile di unità, il codice CINECA e il relativo contributo.

2. L'importo di € 38.259.894 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto: D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 – Capitolo 7245 – PG 01 – Impegno registrato al n. 1809, clausola 01 – Esercizio Finanziario 2013 – Esercizio di Provenienza 2012.

Art. 2.

1. Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e le condizioni di cui al citato D.D. n. 2120 dell'8 novembre 2013.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

ALLEGATO 1

Prin 2012: Finanziamento Atenei

516 Unita' di Ricerca

N°	Codice CINECA	Responsabile	Costo ammesso	Contributo MIUR
Università degli Studi di BARI ALDO MORO - CUP: H98C13000100001 - Contributo complessivo MIUR: 881.383 Euro				
1.	2012ZN3KJL_002	CAPONIO Francesco	128.934	90.254
2.	2012TLC44W_003	CATALDI Tommaso	104.286	73.000
3.	2012A4Z2RY_001	FARINOLA Gianluca Maria	99.166	69.416
4.	2012CPPYP7_008	GASPERINI Maurizio	76.214	53.350
5.	20123BJ89E_004	GIORGINO Francesco	87.143	61.000
6.	2012NNRKAF_002	GONNELLA Giuseppe	52.804	36.963
7.	2012C8BJ3X_003	MININNI Giuseppe	67.373	47.161
8.	2012L783TW_003	MONNO Laura	78.186	54.730
9.	2012NA9E9Y_001	PESOLE Graziano	190.126	133.088
10.	20127XR2KF_002	PORRO Pasquale	94.286	66.000
11.	2012TZF8HL_001	ROCCHI Mariano	173.431	121.402
12.	2012K3A2HJ_001	SANESI Giovanni	107.170	75.019
	Totale:		**1.259.119**	**881.383**
Politecnico di BARI - CUP: D98C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 239.991 Euro				
1.	20127PKJ4X_003	GIUSTOLISI Orazio	106.159	74.311
2.	201252RZ2Y_002	LAUCELLI Daniele Biagio	107.686	75.380
3.	20123NJ2JT_001	PALUMBO Gianfranco	129.000	90.300
	Totale:		**342.845**	**239.991**
LUM "Jean Monnet" - CUP: B98C13000380008 - Contributo complessivo MIUR: 10.000 Euro				
1.	2012WFEZ5E_003	MARANDOLA Antonia Antonella	14.286	10.000
	Totale:		**14.286**	**10.000**
Università degli Studi della BASILICATA - CUP: C38C13000190001 - Contributo complessivo MIUR: 271.760 Euro				
1.	2012E3F3LK_002	BORGHETTI Marco	113.286	79.300
2.	2012PTZAMC_002	CANIANI Donatella	101.539	71.077
3.	2012XZE22K_006	KORCHMAROS Gabor	80.000	56.000
4.	2012ZN3KJL_005	MARTELLI Giuseppe Biagio G.	93.404	65.383
	Totale:		**388.229**	**271.760**
Università degli Studi di BERGAMO - CUP: F18C13000540001 - Contributo complessivo MIUR: 40.050 Euro				
1.	2012XJLRFR_002	BUONANNO Paolo	57.214	40.050
	Totale:		**57.214**	**40.050**
Università degli Studi di BOLOGNA - CUP: J38C13001510001 - Contributo complessivo MIUR: 893.495 Euro				
1.	2012PE7JEE_003	BERTIN Lorenzo	108.101	75.671
2.	2012SNMJRL_002	CAMPADELLI Maria Gabriella	46.747	32.723
3.	20124SMZ88_002	CARRICATO Marco	104.286	73.000
4.	2012XJLRFR_001	CERVELLATI Matteo	135.750	95.025
5.	2012E47TM2_001	CIANCARINI Paolo	109.319	76.523
6.	20124AE52R_001	FERRIANI Simone	84.647	59.253
7.	2012JXB3YF_001	LODI Andrea	30.556	21.389
8.	2012E3F3LK_001	MAGNANI Federico	135.714	95.000
9.	2012KNL88Y_004	MIGLIORINI Luca	21.109	14.776
10.	2012K528N3_001	PASETTI Lucia	43.396	30.377
11.	20129ZFHFE_001	PUZZARINI Cristina	169.006	118.304
12.	2012ZHN9YH_001	RECANATINI Maurizio	142.871	100.010
13.	2012FN4H7E_002	SBARDELLA Francesca	78.361	54.853
14.	2012KKNMWC_007	TARTARINI Stefano	66.559	46.591
	Totale:		**1.276.422**	**893.495**

Libera Università di BOLZANO - CUP: B58C13000740008 - Contributo complessivo MIUR: 117.100 Euro				
1.	2012E47TM2_005	SUCCI Giancarlo	102.857	72.000
2.	2012E3F3LK_003	TONON Giustino	64.429	45.100
	Totale:		**167.286**	**117.100**
Università degli Studi di BRESCIA - CUP: D88C13000480001 - Contributo complessivo MIUR: 320.659 Euro				
1.	2012A9T2S9_004	BARBON Alessandro	105.566	73.896
2.	2012BFNWZ2_002	BARONIO Fabio	61.910	43.337
3.	2012XZE22K_009	GIUZZI Luca	38.571	27.000
4.	2012LHPSJC_002	POESIO Pietro	96.174	67.322
5.	2012L5WXHJ_004	SECCHI Paolo	67.000	46.900
6.	20127H39BM_001	ZAVANELLA Lucio Enrico	88.863	62.204
	Totale:		**458.084**	**320.659**
Università degli Studi di CAGLIARI - CUP: F28C13000380001 - Contributo complessivo MIUR: 477.759 Euro				
1.	20127XR2KF_013	CATTANEI Elisabetta	74.286	52.000
2.	20127H39BM_006	DEVOTO Roberto	72.979	51.085
3.	20122T3PTZ_002	GIUNTINI Roberto	57.571	40.300
4.	2012YMKK4K_004	MACCHIARELLA Ignazio	71.929	50.350
5.	2012Z3F7HE_001	MARIOTTI Stefano	157.654	110.358
6.	2012HMR7CF_001	QUERZOLI Giorgio	48.909	34.236
7.	20123BZPH5_003	TOGNETTI Sergio	82.266	57.586
8.	2012Z3F7HE_002	VANNI Roberta	116.920	81.844
	Totale:		**682.514**	**477.759**
Università della CALABRIA - CUP: H28C13000030001 - Contributo complessivo MIUR: 474.232 Euro				
1.	20123NJ2JT_002	AMBROGIO Giuseppina	100.000	70.000
2.	2012P2HRCR_001	CARBONE Vincenzo	80.461	56.323
3.	2012JHFYMC_001	DE LUCA Antonio	271.429	190.000
4.	20122F87B2_003	FASSETTI Fabio	130.643	91.450
5.	20127H39BM_003	LONGO Francesco	74.950	52.465
6.	2012MY8AB2_003	SCARCIGLIA Fabio	19.991	13.994
	Totale:		**677.474**	**474.232**
Università degli Studi di CAMERINO - CUP: J18C13000050001 - Contributo complessivo MIUR: 446.275 Euro				
1.	2012JTX3KL_003	CIFANI Carlo	103.386	72.370
2.	2012YJSBMK_003	DI CELMA Claudio Nicola	58.769	41.138
3.	2012T85B3R_001	FAVIA Guido	197.786	138.450
4.	20125JKANY_001	SCHETTINO Antonio	237.739	166.417
5.	2012LZEBFL_001	TOFFALORI Carlo	39.857	27.900
	Totale:		**637.537**	**446.275**
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE - CUP: H38C13000300001 - Contributo complessivo MIUR: 154.682 Euro				
1.	2012PTZAMC_003	ESPOSITO Giovanni	106.143	74.300
2.	20127H39BM_004	FALCONE Domenico	74.320	52.024
3.	2012XKASRN_007	STRAMAGLIA Antonio	40.511	28.358
	Totale:		**220.974**	**154.682**
Università degli Studi di CATANIA - CUP: E68C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 385.274 Euro				
1.	2012CNRBYE_004	ALFIERI Gabriella	86.761	60.733
2.	20123MCKT5_001	DI STEFANO Agata	74.687	52.281
3.	2012BYTPR5_001	FOTI Enrico	68.571	48.000
4.	2012XZE22K_008	GIONFRIDDO Mario	35.714	25.000
5.	2012ZN3KJL_006	MURATORE Giuseppe	118.480	82.936
6.	20122EK9SZ_005	SORGE Giovanni	85.714	60.000
7.	2012P2HRCR_003	ZUCCARELLO Francesca	80.463	56.324
	Totale:		**550.390**	**385.274**

Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO - CUP: F68C13000100001 - Contributo complessivo MIUR: 284.693 Euro				
1.	20122EK9SZ_004	CONCOLINO Daniela	85.714	60.000
2.	2012CK5RPF_002	QUINTO Ileana	116.920	81.844
3.	2012CK5RPF_001	SCALA Giuseppe	116.927	81.849
4.	20123BJ89E_006	SESTI Giorgio	87.143	61.000
	Totale:		**406.704**	**284.693**
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA - CUP: D78C13000060001 - Contributo complessivo MIUR: 255.844 Euro				
1.	20122T3PTZ_003	CASADIO Claudia	114.286	80.000
2.	20123BJ89E_003	CONSOLI Agostino	87.143	61.000
3.	2012WJSX8K_006	NICOLETTI Mauro	47.143	33.000
4.	2012N8YJC3_003	PIETRANGELO Tiziana	116.920	81.844
	Totale:		**365.492**	**255.844**
Università degli Studi di FERRARA - CUP: F78C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 408.357 Euro				
1.	2012R33ECR_003	COLTORTI Massimo	82.859	58.001
2.	20127PKJ4X_001	FRANCHINI Marco	117.190	82.033
3.	2012CPPYP7_003	MASINA Isabella	74.693	52.285
4.	20129JLHSY_002	PINTON Paolo	179.673	125.771
5.	2012H7X9SX_002	TANGANELLI Paolo	67.043	46.930
6.	2012BFNWZ2_001	TRILLO Stefano	61.910	43.337
	Totale:		**583.368**	**408.357**
Università degli Studi di FIRENZE - CUP: B18C13001590001 - Contributo complessivo MIUR: 2.019.880 Euro				
1.	2012CNRBYE_005	BIFFI Marco	116.694	81.686
2.	2012LATR9N_002	BOFFO Vanna	124.699	87.289
3.	2012227FLF_001	BRANDI Maria Luisa	109.130	76.391
4.	2012S47X27_003	CANTINI Francesca	109.136	76.395
5.	2012SAM3KM_005	CAPONI Remo	160.391	112.274
6.	2012TC7588_001	CIANCHI Andrea	59.143	41.400
7.	2012YMKK4K_001	DE SANTIS Mila	179.463	125.624
8.	2012HMR7CF_005	DOMENICHINI Federico	37.143	26.000
9.	2012RXXBNM_001	FALLANI Leonardo	203.860	142.702
10.	2012NNRKAF_005	FANELLI Duccio	49.661	34.763
11.	2012PTZAMC_004	GORI Riccardo	82.801	57.961
12.	2012XKASRN_003	LABATE Mario Alberto	70.769	49.538
13.	2012P2HRCR_005	LANDI DEGL'INNOCENTI Egidio	80.463	56.324
14.	2012SK7ASN_001	LUCHINAT Claudio	325.433	227.803
15.	2012BYAFKB_006	MANZINI Maria Rita	78.953	55.267
16.	2012JJX494_002	MASSI Daniela	140.000	98.000
17.	2012TY8ACC_001	MEALLI Fabrizia	79.509	55.656
18.	2012227FLF_002	MUGELLI Alessandro	89.639	62.747
19.	20128ZZS2H_001	PALCHETTI Ilaria	153.759	107.631
20.	2012E3F3LK_004	RADDI Sabrina	75.000	52.500
21.	2012TZF8HL_003	STANYON Roscoe Robert	171.429	120.000
22.	2012K3A2HJ_002	TRAVAGLINI Davide	107.170	75.019
23.	2012RCEZWH_001	TURILLAZZI Stefano	281.300	196.910
	Totale:		**2.885.545**	**2.019.880**
Università degli Studi di FOGGIA - CUP: D78C13000050001 - Contributo complessivo MIUR: 287.950 Euro				
1.	2012ZN3KJL_004	CONTO' Francesco	150.276	105.193
2.	2012WFEZ5E_004	LORUSSO Sergio	16.286	11.400
3.	2012REWKAS_001	SIVO Vito	244.796	171.357
	Totale:		**411.358**	**287.950**

Università degli Studi di GENOVA - CUP: D38C13000610001 - Contributo complessivo MIUR: 990.885 Euro				
1.	2012BYTPR5_002	BLONDEAUX Paolo	48.019	33.613
2.	2012A9T2S9_002	BONANNO Giambattista	150.439	105.307
3.	20127H39BM_002	BRUZZONE Agostino	74.950	52.465
4.	2012C8BJ3X_002	CAFFI Claudia	35.943	25.160
5.	2012ZELHLE_001	COSTA Giorgio Andrea	234.999	164.499
6.	2012CNRBYE_002	COVERI Lorenzo	119.430	83.601
7.	20127H39BM_007	FRASCIO Marco	76.923	53.846
8.	20127XR2KF_014	MAURO Letterio	54.286	38.000
9.	2012MM3R79_001	MAZZINO Andrea	157.791	110.454
10.	20125S38FA_001	NITTI Mariapaola	168.179	117.725
11.	2012X3YFZ2_001	PUTTI Marina	108.354	75.848
12.	2012R33ECR_002	SCAMBELLURI Marco	97.424	68.197
13.	2012L48PE5_001	SERPICO Sebastiano	88.814	62.170
	Totale:		**1.415.551**	**990.885**
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como - CUP: J38C13001520001 - Contributo complessivo MIUR: 131.948 Euro				
1.	2012Z3F7HE_006	BARTALENA Luigi	136.513	95.559
2.	2012MTE38N_001	DONATELLI Marco	51.984	36.389
	Totale:		**188.497**	**131.948**
Università degli Studi de L'AQUILA - CUP: E18C13001080001 - Contributo complessivo MIUR: 382.290 Euro				
1.	2012CPPYP7_007	BEREJIANI Zourab	76.214	53.350
2.	2012X3YFZ2_006	CONTINENZA Alessandra	50.857	35.600
3.	2012JJX494_003	FARGNOLI Maria Concetta	150.737	105.516
4.	2012E47TM2_003	INVERARDI Paola	102.857	72.000
5.	2012L5WXHJ_003	MARCATI Pierangelo	85.000	59.500
6.	2012P2HRCR_004	VILLANTE Umberto	80.463	56.324
	Totale:		**546.128**	**382.290**
Università degli Studi di MACERATA - CUP: D88C13000470001 - Contributo complessivo MIUR: 148.895 Euro				
1.	20122T3PTZ_009	ORILIA Francesco	97.571	68.300
2.	2012BS7FYN_001	PALLA Roberto Silvano	45.429	31.800
3.	2012C8BJ3X_001	ZUCZKOWSKI Andrzej	69.707	48.795
	Totale:		**212.707**	**148.895**
Università degli Studi di MESSINA - CUP: J48C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 230.000 Euro				
1.	2012WBSSY4_003	CUZZOCREA Salvatore	150.000	105.000
2.	20127XR2KF_011	GEMBILLO Giuseppe	74.286	52.000
3.	2012TLC44W_004	MONDELLO Luigi	104.286	73.000
	Totale:		**328.572**	**230.000**
Università degli Studi di MILANO - CUP: G48C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 2.212.405 Euro				
1.	2012L783TW_002	BALOTTA Claudia	103.221	72.255
2.	2012T85B3R_002	BANDI Claudio	178.571	125.000
3.	2012KKNMWC_006	BASSI Daniele	53.550	37.485
4.	2012A4F828_001	BAZZOCCHI Chiara	182.857	128.000
5.	2012WN7LZ2_002	BERETTA Giangiacomo	12.857	9.000
6.	2012CNRBYE_003	BONOMI Ilaria	114.353	80.047
7.	20128PNX83_002	CAPPELLINI Maria Domenica	121.429	85.000
8.	2012773NE3_001	CATTANEO Marco Natale	114.287	80.001
9.	20124CKP3C_001	COLOMBO Lucia	154.573	108.201
10.	201274BNKN_001	DE MICHELI Carlo	161.070	112.749
11.	20128ZZS2H_002	FALCIOLA Luigi	112.901	79.031
12.	2012SAM3KM_003	GALETTA Diana Urania	122.673	85.871
13.	20123BZPH5_002	GAMBERINI Andrea	76.493	53.545

14.	2012NA9E9Y_003	PAVESI Giulio	107.750	75.425
15.	2012ZN3KJL_001	PIERGIOVANNI Luciano	178.716	125.101
16.	2012R33ECR_001	POLI Stefano	121.793	85.255
17.	2012A9T2S9_001	RACAGNI Giorgio Angelo	201.983	141.388
18.	2012Z3N9R9_001	ROSSI Giorgio	317.057	221.940
19.	2012773NE3_002	ROVATI Gianenrico	145.490	101.843
20.	20129Y8AWN_001	SUBINI Tomaso	252.541	176.779
21.	201274FYK7_008	VALDINOCI Enrico	67.181	47.027
22.	2012HBLYE4_004	VEESER Andreas	42.487	29.741
23.	20128XWKTX_001	ZUCCATO Chiara	216.744	151.721
	Totale:		**3.160.577**	**2.212.405**
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - CUP: H48C13000160001 - Contributo complessivo MIUR: 592.195 Euro				
1.	20128YAFKB_002	CECCHETTO Carlo	78.953	55.267
2.	2012L5WXHJ_002	GUERRA Graziano	54.000	37.800
3.	2012YJSBMK_002	MALINVERNO Elisa	68.264	47.785
4.	2012ZELHLE_002	MARTINI Marco	126.309	88.416
5.	2012K3A2HJ_003	PADOA SCHIOPPA Emilio	107.170	75.019
6.	2012E47TM2_006	PEZZE' Mauro	102.857	72.000
7.	2012WJSX8K_007	POLISSI Alessandra	47.143	33.000
8.	20128XWKTX_002	SANCINI Giulio Alfredo	169.193	118.435
9.	20123X2PXT_002	VOLPATO Chiara	92.104	64.473
	Totale:		**845.993**	**592.195**
Politecnico di MILANO - CUP: D48C13000330001 - Contributo complessivo MIUR: 591.730 Euro				
1.	2012Z3N9R9_003	CASTOLDI Andrea	128.269	89.788
2.	2012TC7588_003	GAZZOLA Filippo	57.143	40.000
3.	2012E47TM2_002	GHEZZI Carlo	102.857	72.000
4.	20122HCMHJ_001	PIAZZA Roberto	169.791	118.854
5.	201289A4LX_001	QUARTERONI Alfio Maria	275.249	192.674
6.	20123NJ2JT_003	VILLA Tomaso Maria Tobia	79.163	55.414
7.	2012XZE22K_004	ZAGAGLIA Norma	32.857	23.000
	Totale:		**845.329**	**591.730**
Università Cattolica del Sacro Cuore - CUP: B48C13000440008 - Contributo complessivo MIUR: 111.650 Euro				
1.	20122T3PTZ_010	GALVAN Sergio	41.000	28.700
2.	2012NA9E9Y_004	RUTELLA Sergio	118.500	82.950
	Totale:		**159.500**	**111.650**
Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO - CUP: B48C13000450008 - Contributo complessivo MIUR: 86.930 Euro				
1.	2012A9T2S9_003	MALGAROLI Antonio	124.186	86.930
	Totale:		**124.186**	**86.930**
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - CUP: E98C13001210001 - Contributo complessivo MIUR: 448.153 Euro				
1.	2012Z53REX_003	BILANCINI Ennio	20.000	14.000
2.	2012XZE22K_007	BONISOLI Arrigo	80.000	56.000
3.	201274BNKN_003	COSTI Maria Paola	107.361	75.153
4.	2012JJX494_001	PELLACANI Giovanni	132.857	93.000
5.	20122EK9SZ_002	VOLPI Nicola	300.000	210.000
	Totale:		**640.218**	**448.153**
Università degli Studi del MOLISE - CUP: H38C13000310001 - Contributo complessivo MIUR: 168.747 Euro				
1.	2012EWEY2S_001	CHIRICI Gherardo	151.429	106.000
2.	2012227FLF_005	PELLEGRINI Manuela	89.639	62.747
	Totale:		**241.068**	**168.747**

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" - CUP: E68C13000430001 - Contributo complessivo MIUR: 1.819.866 Euro

1.	2012CK5RPF_004	ARCARI Paolo	116.920	81.844
2.	20123BJ89E_002	BEGUINOT Francesco	87.143	61.000
3.	201274FYK7_002	BERTI Massimiliano	27.181	19.027
4.	20127XR2KF_004	CACCIATORE Giuseppe	94.286	66.000
5.	20123E8FH4_002	CASTALDO Clotilde	204.693	143.285
6.	2012ZN3KJL_003	CAVELLA Silvana	111.256	77.879
7.	2012TC7588_002	FERONE Vincenzo	61.146	42.802
8.	2012H7X9SX_001	GARGANO Antonio	81.086	56.760
9.	2012CK5RPF_006	GRECO Adelaide	116.920	81.844
10.	2012WBSSY4_005	IANARO Angela	150.000	105.000
11.	20128PCN59_002	IMBRIANI Gianluca	107.379	75.165
12.	20128PNX83_001	IOLASCON Achille	144.104	100.873
13.	2012XZE22K_001	LUNARDON Guglielmo	84.136	58.895
14.	2012227FLF_004	MACCHIA Paolo Emidio	89.639	62.747
15.	2012C5YJSK_003	MARINELLI Luciana	142.857	100.000
16.	2012SAM3KM_006	MASTROIANNI Roberto	188.543	131.980
17.	2012CPPYP7_002	MIELE Gennaro	79.257	55.480
18.	20128XWKTX_003	MONTI Maria	113.381	79.367
19.	2012NB3KLK_001	PAVONE Michele	155.671	108.970
20.	2012L48PE5_005	POGGI Giovanni	72.000	50.400
21.	2012JTX3KL_001	RUSSO Roberto	103.386	72.370
22.	201223E28B_001	SALVATORE Domenico	221.683	155.178
23.	2012WJSX8K_011	SALVATORE Paola	47.143	33.000
	Totale:		**2.599.810**	**1.819.866**

Seconda Università degli Studi di NAPOLI - CUP: B28C13000730001 - Contributo complessivo MIUR: 813.584 Euro

1.	2012ZHN9YH_002	ALTUCCI Lucia	142.857	100.000
2.	2012CTAYSY_002	COSCONATI Sandro	186.611	130.628
3.	201288JKYY_002	DI BERNARDO Giovanni	82.000	57.400
4.	20128PCN59_001	GIALANELLA Lucio	217.031	151.922
5.	2012WBSSY4_001	MAIONE Sabatino	205.280	143.696
6.	20123BJ89E_005	PAOLISSO Giuseppe	87.143	61.000
7.	2012WBSSY4_004	ROSSI Francesca	150.000	105.000
8.	2012WPA772_002	SOLVI Daniele	91.340	63.938
	Totale:		**1.162.262**	**813.584**

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" - CUP: I68C13000040001 - Contributo complessivo MIUR: 80.526 Euro

1.	2012LATR9N_005	LO PRESTI Francesco	115.037	80.526
	Totale:		**115.037**	**80.526**

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" - CUP: C68C13000150001 - Contributo complessivo MIUR: 53.372 Euro

1.	2012CNRBYE_006	LIBRANDI Rita Enrica	76.246	53.372
	Totale:		**76.246**	**53.372**

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI - CUP: B68C13000250008 - Contributo complessivo MIUR: 43.352 Euro

1.	201247W4YR_003	D'ANGELO Edoardo	61.931	43.352
	Totale:		**61.931**	**43.352**

Università degli Studi di PADOVA - CUP: C98C13001880001 - Contributo complessivo MIUR: 1.149.034 Euro

1.	2012XSAWYM_003	BEZZO Fabrizio	48.463	33.924
2.	2012T9XHH7_001	BOZIO Renato	151.599	106.119
3.	2012LATR9N_001	FEDELI Monica	152.547	106.783
4.	2012JXB3YF_002	FISCHETTI Matteo	30.326	21.228
5.	2012MY8AB2_001	GHINASSI Massimiliano	30.566	21.396
6.	20123X2PXT_001	MAASS Anne	184.460	129.122

7.	2012NNRKAF_001	MARITAN Amos	78.479	54.935
8.	2012CPPYP7_004	MASIERO Antonio	74.693	52.285
9.	2012XSAWYM_001	MOROSINOTTO Tomas	54.507	38.155
10.	2012L783TW_004	PARISI Saverio	79.007	55.305
11.	20127XR2KF_003	PIAIA Gregorio	94.286	66.000
12.	2012C4E3KT_004	PIETRACAPRINA Andrea Alberto	79.590	55.713
13.	20122F87B2_001	PIZZI Cinzia	130.643	91.450
14.	20124SMZ88_001	ROSATI Giulio	128.027	89.619
15.	20122EK9SZ_003	SCARPA Maurizio	142.857	100.000
16.	2012LATR9N_004	VIANELLO Michelangelo	127.143	89.000
17.	2012XZE22K_002	ZANELLA Corrado	54.286	38.000
	Totale:		**1.641.479**	**1.149.034**

Università degli Studi di PALERMO - CUP: B78C13000750001 - Contributo complessivo MIUR: 752.589 Euro

1.	2012WM9MEP_001	ABBENE Leonardo	156.993	109.895
2.	2012K528N3_002	CASAMENTO Alfredo	22.737	15.916
3.	2012W33K5Z_003	D'IPPOLITO Filippo	148.557	103.990
4.	2012WFEZ5E_005	DI CHIARA Giuseppe	16.286	11.400
5.	201247W4YR_004	DI MARIA Giorgio	61.441	43.009
6.	2012N8YJC3_005	FARINA Felicia	114.794	80.356
7.	2012EWEY2S_002	LA MELA VECA Donato Salvatore	135.083	94.558
8.	2012PTZAMC_001	MANNINA Giorgio	134.839	94.387
9.	2012CTAYSY_003	PIGNATARO Bruno Giuseppe	153.754	107.628
10.	20122F87B2_002	ROMBO Simona Ester	130.643	91.450
	Totale:		**1.075.127**	**752.589**

Università degli Studi di PARMA - CUP: D98C13000340001 - Contributo complessivo MIUR: 396.054 Euro

1.	2012A7LMS3_002	BERNI Rodolfo	100.526	70.368
2.	2012TLC44W_002	CARERI Maria	104.286	73.000
3.	2012X3YFZ2_004	DE RENZI Roberto	81.343	56.940
4.	2012T9XHH7_002	PAINELLI Anna	101.066	70.746
5.	2012T85B3R_004	POLONELLI Luciano	178.571	125.000
	Totale:		**565.792**	**396.054**

Università degli Studi di PAVIA - CUP: F18C13000530001 - Contributo complessivo MIUR: 941.555 Euro

1.	2012Z3F7HE_005	CHIOVATO Luca	115.967	81.177
2.	201289A4LX_002	COLLI FRANZONE Piero	91.160	63.812
3.	2012L48PE5_004	GAMBA Paolo Ettore	72.000	50.400
4.	2012TZF8HL_002	GIULOTTO Elena	190.000	133.000
5.	20122T3PTZ_001	MAGNANI Lorenzo	122.381	85.667
6.	2012H7X9SX_004	MAZZOCCHI Giuseppe	67.043	46.930
7.	2012HBLYE4_003	PERUGIA Ilaria	47.216	33.051
8.	2012KNL88Y_003	PIROLA Gian Pietro	68.886	48.220
9.	2012XKASRN_005	ROMANO Elisa	93.723	65.606
10.	2012JA4BTY_005	SEMINO Ornella	111.429	78.000
11.	2012JA4BTY_001	TORRONI Antonio	116.287	81.401
12.	2012SAM3KM_001	ZILLER Jacques Philippe Emmanuel	248.987	174.291
	Totale:		**1.345.079**	**941.555**

Università degli Studi di PERUGIA - CUP: J98C13000450001 - Contributo complessivo MIUR: 1.299.938 Euro

1.	2012JA4BTY_002	ACHILLI Alessandro	111.429	78.000
2.	20127PKJ4X_002	BRUNONE Bruno	105.339	73.737
3.	2012MZ8NEZ_004	CIARALLI Antonio	126.980	88.886
4.	2012J8X57P_001	COREZZI Silvia	99.150	69.405
5.	2012XZE22K_005	GIULIETTI Massimo	54.286	38.000
6.	2012773NE3_003	GRESELE Paolo	128.500	89.950
7.	2012C4E3KT_005	LIOTTA Giuseppe	79.590	55.713

8.	2012S47X27_002	MACCHIARULO Antonio	109.136	76.395
9.	2012REWKAS_002	MENESTO' Enrico	160.000	112.000
10.	201252RZ2Y_001	MENICONI Silvia	108.284	75.799
11.	2012S47X27_001	ORABONA Ciriana	131.639	92.147
12.	2012FN4H7E_001	PAPA Cristina	88.386	61.870
13.	201274FYK7_006	PUCCI Patrizia	25.989	18.192
14.	2012F42NS8_001	RANALLI Maria Giovanna	80.000	56.000
15.	2012WBSSY4_002	RICCARDI Carlo	152.857	107.000
16.	2012N8YJC3_004	SORCI Guglielmo	116.920	81.844
17.	2012T85B3R_003	SPACCAPELO Roberta	178.571	125.000
	Totale:		**1.857.056**	**1.299.938**
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli - CUP: C68C13000170001 - Contributo complessivo MIUR: 424.209 Euro				
1.	2012H7X9SX_003	BALDISSERA Andrea	75.719	53.003
2.	20127MFYBR_001	BORGOGNA Cinzia	158.453	110.917
3.	201288JKYY_001	BOSETTI Michela	131.819	92.273
4.	2012ZELHLE_003	GIANOTTI Enrica	120.837	84.586
5.	2012CNRBYE_001	MARAZZINI Claudio	119.186	83.430
	Totale:		**606.014**	**424.209**
Università di PISA - CUP: I58C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 1.059.381 Euro				
1.	20122T3PTZ_006	BARROTTA Pierluigi	95.429	66.800
2.	2012LZEBFL_002	BERARDUCCI Alessandro	39.857	27.900
3.	2012YJSBMK_001	BIANUCCI Giovanni	125.571	87.900
4.	2012Z53REX_001	BONCINELLI Leonardo	36.719	25.703
5.	2012NB3KLK_002	CAPPELLI Chiara	155.671	108.970
6.	2012A4Z2RY_003	DI BARI Lorenzo	84.729	59.310
7.	2012L48PE5_003	DIANI Marco	72.613	50.829
8.	2012JXB3YF_005	FRANGIONI Antonio	30.701	21.491
9.	2012AMRWY7_001	GIOLI Antonella	59.613	41.729
10.	2012C4E3KT_006	GROSSI Roberto	79.590	55.713
11.	2012WJSX8K_005	LUPETTI Antonella	47.143	33.000
12.	20123BZPH5_005	PETRALIA Giuseppe	88.047	61.633
13.	2012A4F828_002	PETRONI Giulio	177.886	124.520
14.	2012F42NS8_002	SALVATI Nicola	27.203	19.042
15.	2012Z23ERZ_001	TONELLI Guido Emilio	131.350	91.945
16.	20122ATMNJ_001	TRINCAVELLI Maria Letizia	124.873	87.411
17.	2012Z3F7HE_004	VITTI Paolo	136.407	95.485
	Totale:		**1.513.402**	**1.059.381**
Scuola Normale Superiore di PISA - CUP: E58C13000670001 - Contributo complessivo MIUR: 383.239 Euro				
1.	2012WBE58Y_001	ADORNATO Gianfranco	167.809	117.466
2.	20127XR2KF_008	BERTOLACCI Amos	54.286	38.000
3.	2012SK7ASN_003	BRANCATO Giuseppe	195.257	136.680
4.	2012MKKTNW_001	CREMISI Federico	130.133	91.093
	Totale:		**547.485**	**383.239**
Università Politecnica delle MARCHE - CUP: I38C13004760001 - Contributo complessivo MIUR: 583.254 Euro				
1.	2012W33K5Z_001	CONTE Giuseppe	257.900	180.530
2.	20122EK9SZ_001	GABRIELLI Orazio	184.624	129.237
3.	2012HALWZ7_002	GORBI Stefania	94.921	66.445
4.	2012L783TW_007	MENZO Stefano	93.050	65.135
5.	2012KKNMWC_001	MEZZETTI Bruno	64.939	45.457
6.	2012W33K5Z_002	PELAIA Paolo	137.786	96.450
	Totale:		**833.220**	**583.254**
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA - CUP: C38C13000200001 - Contributo complessivo MIUR: 84.002 Euro				
1.	2012ZN3KJL_009	POIANA Marco	120.003	84.002
	Totale:		**120.003**	**84.002**

Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" - CUP: H88C13000060001 - Contributo complessivo MIUR: 159.865 Euro				
1.	2012N8YJC3_001	CAPOROSSI Daniela	138.740	97.118
2.	2012227FLF_003	PIGOZZI Fabio	89.639	62.747
	Totale:		**228.379**	**159.865**
Università degli Studi di ROMA "Sapienza" - CUP: B88C13002020001 - Contributo complessivo MIUR: 3.002.610 Euro				
1.	2012N8YJC3_002	ADAMO Sergio	121.590	85.113
2.	2012AY5LEL_001	ATZENI Stefano	107.443	75.210
3.	2012WAANZJ_001	BABILONI Fabio	373.163	261.214
4.	2012Z53REX_002	BELLOC Marianna	20.000	14.000
5.	2012WJSX8K_003	BERNARDINI Maria	84.286	59.000
6.	2012N7TX98_002	BONACCORSI Silvia	143.990	100.793
7.	2012H7X9SX_006	BOTTA Patrizia	67.043	46.930
8.	20127XJX57_001	CAPPA Paolo	50.624	35.437
9.	2012FRHYRA_002	CASTIGLIA Riccardo	74.286	52.000
10.	20123E8FH4_001	CHIMENTI Isotta	210.117	147.082
11.	2012NNRKAF_004	CICCOTTI Giovanni	58.474	40.932
12.	2012KMAEZF_001	COMUNELLO Francesca	128.891	90.224
13.	20122T3PTZ_005	CORDESCHI Roberto	78.143	54.700
14.	2012JA4BTY_004	CRUCIANI Fulvio	111.429	78.000
15.	2012WBSSY4_006	CUOMO Vincenzo	175.714	123.000
16.	2012KNL88Y_001	DE CONCINI Corrado	106.560	74.592
17.	2012BFNWZ2_003	DEL RE Eugenio	56.000	39.200
18.	2012C4E3KT_002	DEMETRESCU Camil	79.590	55.713
19.	2012C5YJSK_002	DI MARCOTULLIO Lucia	142.857	100.000
20.	20128YAFKB_004	DONATI Caterina	71.527	50.069
21.	2012HMR7CF_004	ESPA Stefania	48.909	34.236
22.	2012C5YJSK_001	FABRIZI Giancarlo	193.944	135.761
23.	2012SNMJRL_003	FAGGIONI Alberto	107.837	75.486
24.	2012JTX3KL_002	GAETANI Silvana	103.386	72.370
25.	20122ATMNJ_003	GASPARRINI Francesco	114.286	80.000
26.	2012TLC44W_001	LAGANA' Aldo	133.749	93.624
27.	2012PE7JEE_001	MAJONE Mauro	124.514	87.160
28.	201274FYK7_005	PACELLA Filomena	75.580	52.906
29.	2012NFYHH2_001	PANELLA Clementina	85.766	60.036
30.	20123B4W5L_001	PIROZZOLI Sergio	111.767	78.237
31.	2012AZS52J_001	PULVIRENTI Mario	202.857	142.000
32.	2012W33K5Z_004	ROCCO Monica	135.729	95.010
33.	2012CTAYSY_004	ROTILI Dante	149.470	104.629
34.	2012X3YFZ2_003	SAINI Naurang Lal	57.629	40.340
35.	2012WJSX8K_012	SCHIPPA Serena	47.143	33.000
36.	2012RXXBNM_003	SCIARRINO Fabio	106.007	74.205
37.	2012NA9E9Y_002	SORRENTINO Rosa	118.500	82.950
38.	2012WFEZ5E_001	SPANGHER Giorgio	23.501	16.451
39.	20123BJ89E_007	TRISCHITTA Vincenzo	87.143	61.000
	Totale:		**4.289.444**	**3.002.610**
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" - CUP: E88C13000680001 - Contributo complessivo MIUR: 1.072.463 Euro				
1.	2012L783TW_001	ANDREONI Massimo	115.670	80.969
2.	20125S38FA_002	AQUILANO Katia	157.143	110.000
3.	2012KNL88Y_002	BALDONI Maria	19.009	13.306
4.	2012P2HRCR_002	BERRILLI Francesco	80.463	56.324
5.	2012A4Z2RY_002	BROWN Thomas Meredith	91.763	64.234
6.	20123BZPH5_001	CAROCCI Alessandro	96.201	67.341
7.	2012L783TW_005	CECCHERINI SILBERSTEIN Francesca	98.593	69.015
8.	2012SAM3KM_002	DELLA CANANEA Giacinto	156.484	109.539

9.	20123BJ89E_001	FEDERICI Massimo	95.454	66.818
10.	20125NMMLA_003	FEZZA DI FILIPPO Filomena	81.294	56.906
11.	2012C4E3KT_003	ITALIANO Giuseppe Francesco	79.589	55.712
12.	2012JA4BTY_003	NOVELLETTO Andrea	111.429	78.000
13.	2012JXB3YF_004	ORIOLO Gianpaolo	30.429	21.300
14.	2012CTAYSY_001	RICCI Francesco	153.754	107.628
15.	2012AZS52J_002	SCOPPOLA Benedetto	61.684	43.179
16.	201274FYK7_007	TARANTELLO Gabriella	65.989	46.192
17.	2012HMR7CF_003	VERZICCO Roberto	37.143	26.000
	Totale:		**1.532.091**	**1.072.463**

Università degli Studi ROMA TRE - CUP: F88C13000420001 - Contributo complessivo MIUR: 431.816 Euro

1.	201274FYK7_003	CHIERCHIA Luigi	71.386	49.970
2.	2012C4E3KT_001	DI BATTISTA Giuseppe	79.589	55.712
3.	20122T3PTZ_004	DORATO Mauro	147.500	103.250
4.	2012NFYHH2_002	MANACORDA Daniele	102.861	72.003
5.	2012RN25AR_002	NOCE Carla	101.486	71.040
6.	2012C8BJ3X_004	POGGI Isabella	23.809	16.666
7.	20127XJX57_003	SCIUTO Salvatore Andrea	36.883	25.818
8.	2012WJSX8K_001	VISCA Paolo	53.367	37.357
	Totale:		**616.881**	**431.816**

Università "Campus Bio-Medico" di ROMA - CUP: B88C13002030008 - Contributo complessivo MIUR: 158.235 Euro

1.	20127XJX57_002	SILVESTRI Sergio	36.359	25.451
2.	20125NMMLA_001	TROMBETTA Marcella	189.691	132.784
	Totale:		**226.050**	**158.235**

Università degli Studi del SALENTO - CUP: F88C13000410001 - Contributo complessivo MIUR: 340.000 Euro

1.	2012WJSX8K_002	ALIFANO Pietro	47.143	33.000
2.	2012EFSHK4_001	MARUCCIO Giuseppe	107.766	75.436
3.	2012REWKAS_003	MICOLANI Antonella	100.000	70.000
4.	20127XR2KF_001	STURLESE Loris	100.077	70.054
5.	2012HALWZ7_001	TERLIZZI Antonio	100.437	70.306
6.	2012BS7FYN_002	VOX Onofrio	30.291	21.204
	Totale:		**485.714**	**340.000**

Università degli Studi di SALERNO - CUP: D48C13000340001 - Contributo complessivo MIUR: 375.084 Euro

1.	20122ATMNJ_002	CAMPIGLIA Pietro	114.286	80.000
2.	20127XR2KF_005	D'ONOFRIO Giulio	80.000	56.000
3.	2012WFEZ5E_002	KALB Luigi	16.286	11.400
4.	2012JWPMN9_003	PANTANI Roberto	65.486	45.840
5.	2012CK5RPF_003	PASCALE Maria	116.920	81.844
6.	2012ZHN9YH_003	SBARDELLA Gianluca	142.857	100.000
	Totale:		**535.835**	**375.084**

Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO - CUP: F88C13000430001 - Contributo complessivo MIUR: 109.924 Euro

1.	2012E47TM2_004	CANFORA Gerardo	102.857	72.000
2.	2012JWPMN9_001	DAVINO Daniele	54.177	37.924
	Totale:		**157.034**	**109.924**

Università degli Studi di SASSARI - CUP: J88C13000910001 - Contributo complessivo MIUR: 240.706 Euro

1.	20122T3PTZ_011	BACCHINI Fabio	41.000	28.700
2.	2012WJSX8K_004	FIORI Pier Luigi	47.143	33.000
3.	2012ZN3KJL_008	PIGA Antonio	134.294	94.006
4.	2012RCEZWH_002	SATTA Alberto	121.429	85.000
	Totale:		**343.866**	**240.706**

Università degli Studi di SIENA - CUP: B68C13000260001 - Contributo complessivo MIUR: 727.856 Euro				
1.	2012XKASRN_002	BARCHIESI Alessandro	40.380	28.266
2.	20128YAFKB_001	BELLETTI Adriana	86.141	60.299
3.	201274BNKN_004	BUTINI Stefania	96.129	67.290
4.	2012N7TX98_001	CALLAINI Giuliano	143.990	100.793
5.	20123MCKT5_002	FORESI Luca Maria	61.771	43.240
6.	2012FN4H7E_003	LI CAUSI Luciano	82.616	57.831
7.	2012LATR9N_006	MELACARNE Claudio	138.096	96.667
8.	2012Z3F7HE_003	PACINI Furio	137.820	96.474
9.	2012WJSX8K_010	POZZI Gianni	47.143	33.000
10.	2012Z23ERZ_002	SCRIBANO Angelo	131.350	91.945
11.	201247W4YR_001	STELLA Francesco Vincenzo	74.359	52.051
	Totale:		**1.039.795**	**727.856**

Università degli Studi di TORINO - CUP: D18C13000360001 - Contributo complessivo MIUR: 1.305.081 Euro				
1.	2012SK7ASN_002	AIME Silvio	325.433	227.803
2.	2012YMKK4K_003	COLTURATO Annarita	171.429	120.000
3.	2012MY8AB2_002	DELFINO Massimo	43.403	30.382
4.	20127MFYBR_002	DELL'OSTE Valentina	104.550	73.185
5.	2012AMRWY7_002	FAILLA Maria Beatrice	55.714	39.000
6.	2012CPPYP7_001	FORNENGO Nicolao	79.259	55.481
7.	2012WN7LZ2_001	GANDINI Marco	160.617	112.432
8.	2012SNMJRL_001	LANDOLFO Santo	162.067	113.447
9.	2012EWEY2S_003	MOTTA Renzo	135.083	94.558
10.	2012BFNWZ2_004	ONORATO Miguel	56.000	39.200
11.	20129JLHSY_001	POLI Valeria	287.143	201.000
12.	2012Z23ERZ_003	ROMERO Alessandra	65.676	45.973
13.	20127XR2KF_006	ROSSI Pietro	85.714	60.000
14.	201274FYK7_001	TERRACINI Susanna	89.170	62.419
15.	2012LZEBFL_003	VIALE Matteo	43.144	30.201
	Totale:		**1.864.402**	**1.305.081**

Politecnico di TORINO - CUP: E18C13001090001 - Contributo complessivo MIUR: 355.719 Euro				
1.	2012LHPSJC_001	ASINARI Pietro	96.174	67.322
2.	2012AZS52J_003	BELLOMO Nicola	64.429	45.100
3.	2012HBLYE4_001	CANUTO Claudio	85.429	59.800
4.	2012X3YFZ2_005	GONNELLI Renato	57.629	40.340
5.	20123E8FH4_003	MORBIDUCCI Umberto	204.510	143.157
	Totale:		**508.171**	**355.719**

Università degli Studi di TRENTO - CUP: E68C13000470001 - Contributo complessivo MIUR: 225.986 Euro				
1.	2012MZ8NEZ_003	BERTOLETTI Nello	101.753	71.227
2.	2012L48PE5_002	BRUZZONE Lorenzo	72.613	50.829
3.	2012SAM3KM_004	DE PRETIS Daria	148.471	103.930
	Totale:		**322.837**	**225.986**

Università degli Studi di TRIESTE - CUP: J98C13000440001 - Contributo complessivo MIUR: 556.636 Euro				
1.	2012MYESZW_001	BALLERINI Laura	376.643	263.650
2.	201278X4FL_001	BORGANI Stefano	192.380	134.666
3.	20123X2PXT_003	CARNAGHI Andrea	78.600	55.020
4.	20122T3PTZ_007	FESTA Roberto	110.429	77.300
5.	2012HMR7CF_002	PEDRIZZETTI Gianni	37.143	26.000
	Totale:		**795.195**	**556.636**

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE - CUP: G98C13000120001 - Contributo complessivo MIUR: 234.975 Euro				
1.	2012L5WXHJ_001	BIANCHINI Stefano	69.910	48.937
2.	201289A4LX_003	DE SIMONE Antonio	76.620	53.634
3.	2012NNRKAF_003	LAIO Alessandro	49.864	34.905
4.	201274FYK7_004	MALCHIODI Andrea	64.591	45.214
5.	2012CPPYP7_006	PETKOV Serguey Todorov	74.693	52.285
	Totale:		**335.678**	**234.975**
Università degli Studi della TUSCIA - CUP: J88C13000900001 - Contributo complessivo MIUR: 355.427 Euro				
1.	2012E3F3LK_005	BARBATI Anna	64.286	45.000
2.	2012FRHYRA_001	CANESTRELLI Daniele	217.751	152.426
3.	2012NRRP5J_001	CANNISTRARO Salvatore	130.787	91.551
4.	2012CNRBYE_007	GUALDO Riccardo	94.929	66.450
	Totale:		**507.753**	**355.427**
Università degli Studi di UDINE - CUP: G28C13000120001 - Contributo complessivo MIUR: 584.183 Euro				
1.	2012RN25AR_001	COLOMBI Emanuela	101.486	71.040
2.	2012A7LMS3_001	ESPOSITO Gennaro	120.184	84.129
3.	2012MZ8NEZ_001	FORMENTIN Vittorio	191.037	133.726
4.	2012H7X9SX_005	LONDERO Renata	78.874	55.212
5.	2012LZEBFL_004	MARCONE Alberto Giulio	39.857	27.900
6.	2012ZN3KJL_007	NICOLI Maria Cristina	144.474	101.132
7.	2012XKASRN_006	ROSATI Gianpiero	40.380	28.266
8.	20127XR2KF_009	TABARRONI Andrea	74.286	52.000
9.	2012KKNMWC_003	TESTOLIN Raffaele	43.969	30.778
	Totale:		**834.547**	**584.183**
Università "Ca' Foscari" VENEZIA - CUP: H78C13000500001 - Contributo complessivo MIUR: 445.513 Euro				
1.	201247W4YR_002	ALESSIO Gian Carlo	73.119	51.183
2.	20128YAFKB_005	CARDINALETTI Anna	88.511	61.958
3.	2012YMKK4K_002	GUARNIERI Adriana	147.143	103.000
4.	20127XR2KF_015	NATALI Carlo	32.857	23.000
5.	2012PE7JEE_002	PAVAN Paolo	152.103	106.472
6.	2012AMRWY7_003	PIVA Maria Chiara	55.714	39.000
7.	20129ZFHFE_003	STOPPA Paolo	87.000	60.900
	Totale:		**636.447**	**445.513**
Università degli Studi di VERONA - CUP: B38C13000670001 - Contributo complessivo MIUR: 398.257 Euro				
1.	2012XSAWYM_002	BALLOTTARI Matteo	48.463	33.924
2.	2012WPA772_001	BASSETTI Massimiliano	137.361	96.153
3.	20128PNX83_003	DE FRANCESCHI Lucia	121.429	85.000
4.	201247W4YR_005	DE PRISCO Antonio	74.304	52.013
5.	20128YAFKB_003	DELFITTO Denis	71.527	50.069
6.	20127XR2KF_010	LONGO Mario	54.286	38.000
7.	2012KKNMWC_004	PANDOLFINI Tiziana	61.569	43.098
	Totale:		**568.939**	**398.257**
SUM - Istituto Italiano di SCIENZE UMANE di FIRENZE - CUP: B18C13001600001 - Contributo complessivo MIUR: 68.915 Euro				
1.	2012XKASRN_001	CITRONI Mario	98.450	68.915
	Totale:		**98.450**	**68.915**
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CUP: B88C13002040001 - Contributo complessivo MIUR: 2.468.259 Euro				
1.	2012NRRP5J_002	BALDACCHINI Chiara	79.330	55.531
2.	2012X3YFZ2_002	BENFATTO Lara	50.857	35.600
3.	20129ZFHFE_002	BLOINO Julien	91.429	64.000
4.	2012HBLYE4_002	BUFFA Annalisa	51.259	35.881

5.	20125NMMLA_002	BUSINARO Luca	101.619	71.133
6.	2012MKKTNW_002	CALEO Matteo	130.000	91.000
7.	2012WM9MEP_002	CALESTANI Davide	117.610	82.327
8.	2012K3A2HJ_004	CALFAPIETRA Carlo	145.639	101.947
9.	2012HALWZ7_003	CARBONE Marianna	94.921	66.445
10.	2012Z3N9R9_004	CARLINO Elvio	203.236	142.265
11.	20127H39BM_005	CAROTENUTO Pasquale	73.846	51.692
12.	201288JKYY_003	CERRUTI Pierfrancesco	86.000	60.200
13.	20124CKP3C_002	CONICELLA Clara	130.403	91.282
14.	2012A7LMS3_003	CORNI Stefano	81.723	57.206
15.	2012T9XHH7_003	CURRI Maria Lucia	101.066	70.746
16.	2012A4Z2RY_004	DESTRI Silvia Maria	94.346	66.042
17.	2012L783TW_006	FELICI Giovanni	78.514	54.960
18.	2012JXB3YF_003	GENTILE Claudio	30.800	21.560
19.	20128ZZS2H_003	INGROSSO Chiara	114.220	79.954
20.	20125JKANY_002	LIGI Marco	221.400	154.980
21.	2012AY5LEL_002	MACCHI Andrea	107.441	75.209
22.	2012CK5RPF_005	MARIGGIO Stefania	116.920	81.844
23.	2012CNRBYE_008	MARINAI Elisabetta	32.864	23.005
24.	2012SNMJRL_004	MASTINO Antonio	138.593	97.015
25.	2012E3F3LK_006	MATTEUCCI Giorgio	135.714	95.000
26.	2012KKNMWC_005	MINAFRA Angelantonio	52.036	36.425
27.	2012PE7JEE_004	MININNI Giuseppe	145.736	102.015
28.	2012NFYHH2_003	PIRO Salvatore	66.896	46.827
29.	20127XR2KF_007	POZZO Riccardo	74.286	52.000
30.	2012EFSHK4_002	RONTANI Massimo	107.714	75.400
31.	2012MYESZW_002	SCARDIGLI Raffaella	94.160	65.912
32.	2012JWPMN9_002	SORRENTINO Luigi	55.886	39.120
33.	2012JHFYMC_002	TERMINE Roberto	200.279	140.195
34.	2012J8X57P_002	ZACCARELLI Emanuela	119.344	83.541
	Totale:		**3.526.087**	**2.468.259**
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - CUP: D88C13000490001 - Contributo complessivo MIUR: 155.260 Euro				
1.	2012KMAEZF_002	CASAROTTI Emanuele	162.857	114.000
2.	20123MCKT5_003	SAGNOTTI Leonardo	58.943	41.260
	Totale:		**221.800**	**155.260**
Istituto Nazionale di Astrofisica - CUP: C88C13000200001 - Contributo complessivo MIUR: 291.369 Euro				
1.	2012P2HRCR_006	CONSOLINI Giuseppe	80.463	56.324
2.	20128PCN59_003	CRISTALLO Sergio	147.686	103.380
3.	201278X4FL_002	CRISTIANI Stefano	188.093	131.665
	Totale:		**416.242**	**291.369**
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - CUP: I18C13000080001 - Contributo complessivo MIUR: 144.230 Euro				
1.	2012Z23ERZ_004	BILEI Gian Mario	131.350	91.945
2.	2012CPPYP7_009	NARDI Enrico	74.693	52.285
	Totale:		**206.043**	**144.230**
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - CUP: E18C13001100001 - Contributo complessivo MIUR: 102.358 Euro				
1.	2012RXXBNM_002	CALONICO Davide	146.226	102.358
	Totale:		**146.226**	**102.358**
	Totale:		**54.657.016**	**38.259.894**

13A10657

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2013.

Modifica del testo dell'etichetta di alcuni prodotti fitosanitari relativamente alle dosi d'impiego di prodotti fitosanitari a nome dell'Impresa Feinchemie Schwebda Gmbh.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che i prodotti in questione sono stati autorizzati a nome dell'impresa «Feichemie Schwebda GmbH», con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, come prodotti copia del prodotto fitosanitario «Gliphogan Top CL», registrato al n. 15096, con decreto del 19 ottobre 2011 e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 5 agosto 2013, dell'impresa medesima;

Visto l'esito del ri-esame effettuato dall'istituto valutatore circa la documentazione inviata dall'impresa per il prodotto di riferimento sopra indicato, come previsto dalla nota dell'ufficio del 6 novembre 2012;

Visto il sopracitato decreto 5 agosto 2013 con il quale a seguito della valutazione effettuata è stato modificato il testo dell'etichetta, relativamente alle dosi d'impiego;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle dosi d'impiego, dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, dell'impresa «Feichemie Schwebda GmbH», con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, adeguati al prodotto di riferimento denominato «Gliphogan Top CL», come modificato con decreto del 5 agosto 2013.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** adeguati al prodotto di riferimento Gliphogan Top CL, reg. n 15096, come modificato con DD 5 agosto 2013.

	N. reg. ne	**Nome prodotto**	**Data reg. ne**	**Impresa**
1.	15401	TAIFUN MK CL	22 giugno 2012	Feinchemie Schwebda GmbH
2.	15405	SILGLIF TOP CL	22 giugno 2012	Feinchemie Schwebda GmbH
3.	15619	COMPO DISERBO FACILE	4 dicembre 2012	Feinchemie Schwebda GmbH
4.	15592	TAIFUN JARDIN	4 dicembre 2012	Feinchemie Schwebda GmbH

TAIFUN MK CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 15401 del 22GIU2012
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
TAIFUN MK CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
TAIFUN MK CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con TAIFUN MK CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÁ : Il prodotto non è selettivo.

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
1 0 SET. 2013

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..." 10 SET. 2013

TAIFUN MK CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 15401 del 22GIU2012
Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SILGLIF TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
Registrazione del Ministero della Salute n°15405 del 22/06/2012
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
SILGLIF TOP CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
SILGLIF TOP CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con SILGLIF TOP CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,

AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre-raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ : Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2013

SILGLIF TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
Registrazione del Ministero della Salute n°15405 del 22/06/2012
Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

10 SET. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

COMPO DISERBO FACILE

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: COMPO Italia Srl – Cesano Maderno (MB)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15619 Del 4 dic 2012
Confezioni: 10- 20 -30-50-100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
COMPO DISERBO FACILE è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
COMPO DISERBO FACILE non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha.
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo

CAMPI DI IMPIEGO:

Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
- rosa;
- vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti di floreali e ornamentali.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: floreali, ornamentali.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha: Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), *Oriza sativa* var. silvatica (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha: *Agropyron repens* (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5 - 6 L/ha: Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha: Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha: Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÁ: Il prodotto non è selettivo

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

[1 0 SET. 2013
"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..

COMPO DISERBO FACILE

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: COMPO Italia Srl – Cesano Maderno (MB)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15619 Del 4 dic 2012
Confezioni: 10- 20 -30-50- 100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

10 SET. 2013

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

TAIFUN JARDIN

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: KOLLANT Srl - Vigonovo (VE)
Distribuito da: Kollant Spa –Padova

Registrazione del Ministero della Salute n 15592 Del 04/12/2012
Confezioni: 10- 20 -30-50-100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
TAIFUN JARDIN è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
TAIFUN JARDIN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha.
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo

CAMPI DI IMPIEGO:

Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
- rosa;
- vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti di floreali e ornamentali.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: floreali e ornamentali.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha: Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), *Oriza sativa* var. silvatica (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha: Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5 - 6 L/ha: Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha: Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha: Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

10 SET. 2013

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

TAIFUN JARDIN

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: KOLLANT Srl - Vigonovo (VE)
Distribuito da: Kollant Spa –Padova

Registrazione del Ministero della Salute n 15592 Del 04/12/2012
Confezioni: 10- 20 -30-50-100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

10 SET. 2013

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

13A10509

DECRETO 1° ottobre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Trika Expert, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Oxon Italia SpA con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario SIP50853 ora denominato TRIKA EXPERT ai sensi dell' art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Lambda-cialotrina, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva Lambda-cialotrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR), messo a disposizione dallo Stato Membro relatore Italia in data 12 luglio 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole, così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR);

Sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'Impresa Oxon Italia S.p.A. con sede legale in Milano Via Carroccio, 8 è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRIKA EXPERT, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.5-1-5-10-12-15-20-25-50.

Il prodotto fitosanitario è preparato negli stabilimenti dell'Imprese SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO); SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna); Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15900.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1° ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIKA EXPERT

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

TRIKA EXPERT - Composizione:
- Lambda-cialotrina pura . . . . g. 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Oxon Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8
20123 - Milano
Tel. 02-353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. … del …

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA S.A. – Sueca (Spagna)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02-353781

Taglie 0.5-1-5-10-12-15-20-25-50 Kg

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per applicazioni con trattore e manuali, utilizzare guanti adatti durante le fasi di caricamento e di applicazione del prodotto.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia vegetata non trattata di 10 metri per lattughe e simili, cavoli a testa e cavoli ad infiorescenza.
Non trattare durante la fioritura e quando le api sono in attività.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
TRIKA EXPERT è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina. La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, elateridi, larve di diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*), tipule, bibionidi e altri ditteri.

MODALITA', DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
TRIKA EXPERT si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10–15 kg/ha, per la difesa delle colture sottoelencate:

Mais: localizzato alla semina alla dose di 10–15 kg/ha o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.
Patata: localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura, alla dose di 10–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.
Sorgo e Miglio
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)
Soia
Cotone
Girasole
Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e Zucchino)
Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)
Lattughe e simili (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, foglie e germogli di Brassicacee), Spinaci e simili
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, cavoli cappuccio) ed altri
Colza
Carota
Tabacco
Floreali ed ornamentali
Vivai di piante arboree
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme):Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZE
I coformulanti del preparato contengono azoto e fosforo (7.35), il cui quantitativo va tenuto presente nel piano di concimazione raccomandato per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

31 OTT. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …

13A10511

DECRETO 1° ottobre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ercole, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29 , 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Oxon Italia SpA con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario SIP50815 ora denominato ERCOLE ai sensi dell' art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Lambda-cialotrina, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva Lambda-cialotrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR), messo a disposizione dallo Stato Membro relatore Italia in data 12 luglio 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole, così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR);

Sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'Impresa Oxon Italia SpA con sede legale in Milano Via Carroccio, 8 è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERCOLE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.25-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50.

Il prodotto fitosanitario è preparato negli stabilimenti dell'Imprese SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO); SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna) ; Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15901.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERCOLE

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

ERCOLE - Composizione:
- Lambda-cialotrina pura .... g. 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100
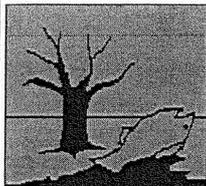
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Oxon Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8
20123 - Milano
Tel. 02-353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. ... del ...

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA S.A. – Sueca (Spagna)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Officina di confezionamento:
Kollant S.r.l. – Maniago (PN)

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02-353781

Taglie 0.25-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50 Kg

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con occhi e la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per applicazioni con trattore e manuali, utilizzare guanti adatti durante le fasi di caricamento e di applicazione del prodotto.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia vegetata non trattata di 10 metri per lattughe e simili, cavoli a testa e cavoli ad infiorescenza.
Non trattare durante la fioritura e quando le api sono in attività.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ERCOLE è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina.
La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, elateridi, larve di diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*), tipule, bibionidi e altri ditteri.

MODALITA', DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
ERCOLE si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10–15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:

Mais: localizzato alla semina alla dose di 10–15 kg/ha o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.
Patata: localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura, alla dose di 10–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.
Sorgo e Miglio
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)
Soia
Cotone
Girasole
Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e Zucchino)
Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)
Lattughe e simili (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, foglie e germogli di Brassicacee), Spinaci e simili
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri
Colza
Carota
Tabacco
Floreali ed ornamentali
Vivai di piante arboree
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme):Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

1 OTT. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13A10512

DECRETO 22 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Vineto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 15 luglio 2008 e successive integrazioni di cui l'ultima del 25 gennaio 2013, presentata dall'impresa «Makhteshim Chemical Works Ltd», con sede legale in Israele, Beer Sheva - P.O. Box 60, legalmente rappresentata in Italia da «Makhteshim Agan Italia S.r.l.», con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «MCW 623 EC» contenente le sostanze attive bupirimate e tebuconazolo;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del decreto ministeriale 21 aprile 2011 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della commissione del 19 dicembre 2008;
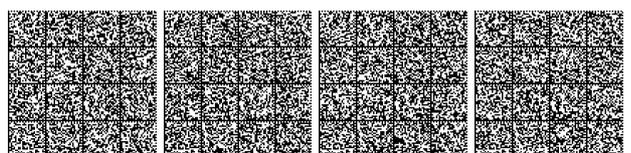
Visto il decreto del decreto ministeriale 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva bupirimate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2021, in attuazione della direttiva 2011/25/EU della commissione del 3 marzo 2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici ritenuti pregiudizievoli per l'*iter* di valutazione;

Vista la nota del 22 luglio 2012 con la quale l'ufficio richiedeva tale documentazione tecnico-scientifica con pregiudizio per l'*iter* di valutazione all'impresa interessata;

Vista la nota del 29 agosto 2012 con la quale l'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.» ottemperava a quanto richiesto dall'ufficio;

Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori dati tecnico-scientifici è stata effettuata una nuova valutazione del prodotto in questione, conclusasi con esito favorevole per la registrazione;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'ufficio in data 24 settembre 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data del 24 settembre 2013;

Vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2013 da cui risulta che l'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.» ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio chiedendo nel contempo di variare la denominazione del prodotto da «MCW 623 EC» a «Vineto»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Vineto» fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bupirimate;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa «Makhteshim Chemical Works Ltd», con sede legale in Israele, Beer Sheva - P.O.Box 60, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VINETO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bupirimate riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 250 - 500 - 750 e litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Makhteshim Chemical Works Ltd» Beer Sheva (Israele) e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese «Sipcam S.p.a.», Salerano sul Lambro (Lodi); «I.R.C.A. Service S.p.a.» - 54040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); «Kollant S.r.l.», Vigonovo (Venezia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15740.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VINETO

(EMULSIONE CONCENTRATA)

Fungicida ad azione anti-oidica preventiva, curativa ed eradicante per la difesa della vite da vino e da tavola

VINETO Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro +	11,6% (= 116 g/l)
Tebuconazolo puro	4,7% (= 47 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – VIA ZANICA 19, GRASSOBBIO (BG) –Tel 035 328 811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO);
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Taglie autorizzate: ml 50-100-250-500-750; litri 1-5-10-20

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni contenute nella scheda di sicurezza.
Dopo lo stoccaggio, si consiglia di mescolare prima dell'uso.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.
Se il prodotto è applicato con atomizzatore montato su trattore cabinato, indossare una tuta protettiva durante la fase di miscelazione e carico del prodotto.
Se il prodotto è applicato con pompa a spalla, indossare tuta protettiva e guanti durante la fase di miscelazione e carico del prodotto, mantenendo i guanti e gli indumenti protettivi per tutto il tempo dell'applicazione e indossare robuste calzature.

CARATTERISTICHE
VINETO è un fungicida specifico per il controllo dell'oidio della vite (*Uncinula necator*), contenente bupirimate e tebuconazolo, 2 sostanze attive appartenenti a famiglie chimiche diverse. VINETO possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. Infatti, mentre tebuconazolo possiede elevata sistemia e pertanto prolungata azione biologica, bupirimate si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini e, grazie alla sua azione di vapore, è in grado di fornire un'elevata protezione ed una azione curativa sul grappolo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Vite da vino e vite da tavola: impiegare VINETO alla dose di 1,5 – 2 L/ha a partire dallo stadio di quattro foglie. Ripetere le applicazioni mantenendo un intervallo pari a 8-10 giorni, adottando l'intervallo più breve in presenza di condizioni favorevoli alla malattia.

Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto applicato da solo e alle dosi indicate nella presente etichetta non ha mai causato danni ai diversi vitigni sin qui saggiati.
Nel caso di applicazioni in miscela si consiglia di effettuare prove preliminari con altri prodotti fitosanitari e si raccomanda l'agitazione continua della miscela ed il suo immediato utilizzo.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza si consiglia di impiegare il prodotto in modo preventivo, alle condizioni riportate in etichetta, fino ad un massimo di 3 applicazioni all'anno. Alternare prodotti con differenti modalità d'azione.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 14 giorni.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

22 OTT. 2013

VINETO

(EMULSIONE CONCENTRATA)

Fungicida ad azione anti-oidica preventiva, curativa ed eradicante per la difesa della vite da vino e da tavola

VINETO Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro +	11,6% (= 116 g/l)
Tebuconazolo puro	4,7% (= 47 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi -Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. -Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – VIA ZANICA 19, GRASSOBBIO (BG) –Tel 035 328 811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO);
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Taglie autorizzate: ml 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 OTT. 2013"

13A10510

DECRETO 28 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Stopper P.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 13 giugno 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 28 gennaio 2013, presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele, legalmente rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio (BG) via Zanica 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Stopper P contenente le sostanze attive pendimetanil e diflufenican;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95.

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva pendimetanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003;
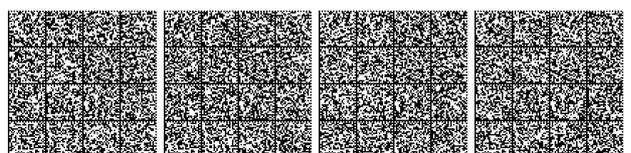
Visto il decreto del 11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il pendimetanil ora da considerarsi approvate fino al 31 luglio 2017;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 agosto 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 2 agosto 2013;

Vista la nota pervenuta in data 8 agosto 2013 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio presentando nel contempo controdeduzioni agli esiti valutativi;

Considerato che a seguito della presentazione delle suddette controdeduzioni è stata effettuata una nuova valutazione del prodotto in questione, conclusasi con esito favorevole per la registrazione;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Stopper P fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Stopper P con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diflufenican riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Agan Chemical Manufacturers Ltd. P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15229.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

STOPPER P

Autorizzazione del Ministero della Salute n. XXXXX del XX/XX/XXXX

Composizione
Pendimetalin puro 35,62 g (=400 g/l)
Diflufenican puro 3,56g (=40 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori della portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S29-Non gettare i residui nelle fognature. S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S60-Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da:
Syngenta Crop Protection S.p.A - Milano

Litri 1-5-10-20 Partita n.............

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione indossare guanti protettivi adatti.

STOPPER P

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo per frumento, orzo, segale, triticale

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali, di cui 10 metri di fascia vegetata.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata.

Norme precauzionali:
Si consiglia di agitare il prodotto se esso non appare omogeneo dopo la conservazione.
Si consiglia di sciacquare il contenitore almeno quattro volte dopo l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE
SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: STOPPER P è un diserbante di pre-emergenza e post – emergenza precoce, selettivo nei confronti di **frumento, orzo, segale, triticale.**

È efficace contro le seguenti malerbe a nascita da seme:
Sensibili: *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del Pastore), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica), *Viola* spp. (Viola), *Calepina* spp. (Calepina), *Poa* spp. (Poa), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria spp.* (Camomilla).
Mediamente sensibili: *Chenopidium album* (Farinaccio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lolium* spp. (Loglietto), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Senecio vulgaris* (Senecio), *Sonchus* spp. (Sonco).

Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Per un corretto funzionamento del prodotto, è necessario che intervenga una pioggia entro le 2 settimane successive all'applicazione. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina senza avere semi scoperti in superficie.

Frumento, orzo, segale, triticale: Applicare alla dose di 1,5 - 2,5 L/ha, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce (fino ad accestimento).
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 100- 400 L/ha.
Effettuare 1 solo trattamento per stagione.

AVVERTENZA:
Nel caso di miscele estemporanee con altre formulazioni, si raccomanda l'uso immediato della miscela.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente e sulle colture non riportate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

28 OTT. 2013

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A10513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Ciliegia di Marostica" registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell'8 febbraio 2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell'8 febbraio 2002 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che con Regolamento (UE) n. 1244/2013 della Commissione del 28 novembre 2013 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Ciliegia di Marostica», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Marostica», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1244/2013 della Commissione del 28 novembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio l'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Marostica», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«CILIEGIA DI MAROSTICA»
Indicazione Geografica Protetta

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Marostica» è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La ciliegia di Marostica per il consumo fresco è caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che può variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varietà.

I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie.

La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco è pari a 23 mm.

I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm.

Le caratteristiche commerciali per il prodotto fresco devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione vigenti.

Art. 3.
Delimitazione della zona geografica di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta e infine la parte del territorio del comune di Schiavon così delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia.

Art. 4.
Prova di origine - Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.

Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA certificazioni, Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza). Tel. +39.0445.313070, Fax. +39.0445 313070, e-mail: csqua@csqa.it.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ascrivibili ai seguenti gruppi:

a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alle varietà Bigarreau Moreau e Burlat;

b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;

c) tardive «Milanese», «Durone Rosso», (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

d) «Sandra Tardiva»;

e) le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».

Sono inoltre consentite le seguenti varietà: «Bella di Pistoia» (= «Durone Rosso»), «Black Star», «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», e «Folfer».

Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni devono essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente art. 3.

Le tecniche colturali ammesse sono le seguenti:

per i nuovi impianti:

a) preparazione del terreno: il nuovo impianto deve essere preceduto da una idonea lavorazione meccanica della superficie interessata; nei terreni di collina è opportuna la lavorazione del terreno a "buche";

È obbligatorio eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno oggetto d'impianto allo scopo di determinare la necessità e la quantità della concimazione di fondo e/o di quella correttiva. È obbligatoria l'adozione di un piano di concimazione redatto da un tecnico specializzato;

b) materiale vegetale: è ammesso l'impiego di astoni di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà di cui al precedente art. 2, innestati su soggetti derivati da Prunus avium, Prunus cerasus o Prunus mahaleb. È ammesso altresì l'innesto a dimora.

per tutti gli impianti:

a) Densità: sono ammessi tutti i sesti d'impianto purché siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante;

b) Forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di allevamento sia in volume sia in parete;

c) Difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve essere attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta integrata o di quella biologica. Per ridurre il rischio di forti infezioni di Monilia durante il periodo fiorale è ammessa l'eliminazione dei frutti non raccolti rimasti sulle piante e l'esecuzione di una corretta potatura estiva negli impianti vigorosi.

Prima dell'esecuzione di qualsiasi intervento con valenza insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. Non è ammesso l'uso di fitoregolatori nel periodo compreso tra il germogliamento e la raccolta;

d) Gestione del suolo: è obbligatorio l'inerbimento controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal 2° anno di impianto. È consentita la lavorazione o il diserbo localizzato sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno al tronco nei sistemi espansi. È ammessa la pratica della pacciamatura;

e) Concimazione: gli elementi nutritivi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilità dei suoli in ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione;

f) Irrigazione: è ammessa la pratica irrigua con sistemi a bassa portata;

g) Gestione delle piante: è obbligatoria l'esecuzione annuale della potatura al bruno per assicurare una produzione di qualità costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e non più funzionali;

h) Raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano e i frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide. Già in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualità e della conservabilità.

Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le 48 ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici

La zona di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Marostica» è da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la qualità delle ciliegie raccolte nella zona delimitata al precedente art. 3.

La parte a nord della zona di produzione si estende su un territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare.

I terreni hanno prevalentemente giacitura declive ed esposizione a sud; fattori che favoriscono l'assenza di ristagni e la concentrazione degli zuccheri nei frutti.

Il terreno su cui viene coltivata la «Ciliegia di Marostica» deriva in buona parte da rocce basaltiche, è particolarmente fertile, povero di azoto ma ricco di potassio.

Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica.

Fattori storici e umani

La «Ciliegia di Marostica», proprio grazie alla sua rinomanza che la lega alla zona di produzione, è un prodotto tutelato dall'Indicazione Geografica Protetta fin dal 2002 (regolamento (CE) n. 245/2002).

Tale rinomanza risale storicamente al 1400 e sembra essere legata alla vicenda storica della «partita a scacchi»: nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente. Così fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia mentre il perdente ottenne la sorella del governatore.

Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordinò che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.

Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica.

L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazionalità di tale territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie», che partendo da Bassano collega i colli e i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.

Per la qualità e la fama della «Ciliegia di Marostica» IGP determinante risulta il savoir faire dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e declivi, nonché nella particolare attenzione posta durate la raccolta manuale delle ciliegie.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi di taglia varia e comunque compresi tra 250 g e 10,0 kg.

I materiali devono essere atossici, nuovi e puliti preferibilmente di legno, plastica o cartone.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità.

È ammessa una tolleranza di disomogeneità in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni nello stesso campo visivo:

a) CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P.

b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore;

c) data di confezionamento.

Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica, raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica IGP», carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

L'acronimo I.G.P. può essere sostituito dalla dicitura per esteso «Indicazione Geografica Protetta». È obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione.

CILIEGIA DI MAROSTICA I.G.P.

13A10519

DECRETO 10 dicembre 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA", in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione «Mozzarella» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite»;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004, con i quale è stato rettificato il decreto sopra indicato;

Vista l'istanza presentata in data 5 dicembre 2013 dall'organismo «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» ha trasmesso, in data 5 dicembre 2013, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un prospetto tariffario conformi agli allegati 1 e 2 dei suddetti decreti;

Considerato che «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione pre-

sentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
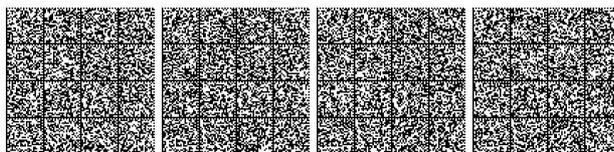
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

2. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della STG «Mozzarella».

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art.14, comma 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10515

DECRETO 13 dicembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", in Thiene, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Spressa delle Giudicarie" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» e il successivo regolamento (CE) n. 480 della Commissione del 1° giugno 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 dicembre 2010;

Considerato che il «Consorzio di Tutela Formaggio Spressa delle Giudicarie DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con

decreto 6 dicembre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con decreto 6 dicembre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata con il Regolamento (CE) n. 2275 del 22 dicembre 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 13 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10517

DECRETO 13 dicembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Check Fruit Srl", in Bologna, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Patata di Bologna" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 228 del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Patata di Bologna DOP non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Patata di Bologna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 3 dicembre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via C. Boldrini n. 24, con decreto 3 dicembre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Patata di Bologna», registrata con il Regolamento (CE) n. 228 del 18 marzo 2010, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 dicembre 2010.
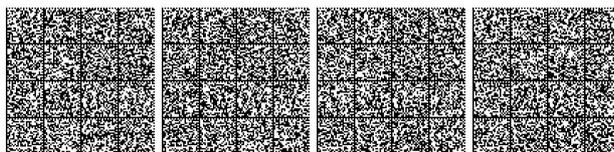
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 13 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10518

DECRETO 16 dicembre 2013.

Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il Decreto 5 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto Ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione ed in particolare l'allegato 2 che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale "ACCREDIA" il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerata la costante evoluzione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento che ha richiesto agli Organismi di controllo un aggiornamento continuo della documentazione di sistema ed il conseguente esame della stessa documentazione da parte della Direzione generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore;

Considerato che in data 15 marzo 2013 è intervenuto un accordo tra la citata Direzione Generale ed ACCREDIA al fine di snellire le procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli Organismi di Controllo;

Considerato che a partire dal mese di ottobre 2013 è stata sviluppata e messa a punto una nuova procedura per la gestione informatizzata della documentazione di sistema che gli Organismi di Controllo sono tenuti a trasmettere alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - e ad ACCREDIA tramite il caricamento della predetta documentazione su una apposita area riservata del sito di ACCREDIA;

Decreta:

Art. 1.

Gli Organismi di Controllo autorizzati a svolgere attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007, attraverso il caricamento nell'apposita area riservata del sito di ACCREDIA, sono tenuti a trasmettere alla Direzione

Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - di questo Ministero la documentazione inerente le modifiche alla propria struttura e/o documentazione di sistema di cui all'allegato 1 del Decreto 15 aprile 2013, entro 15 giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

Art. 2.

Il Ministero valuta la documentazione trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione, esprimendo il proprio parere.

Art. 3.

I Decreti Ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007 sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10514

DECRETO 16 dicembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Check Fruit Srl", in Bologna, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pera dell'Emilia Romagna» e il successivo regolamento (CE) n. 515 della commissione del 17 giugno 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Tutela Pera IGP non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 6 dicembre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 6 dicembre 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata con il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10516
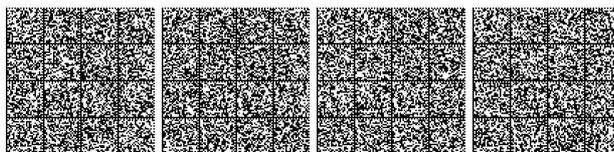
DECRETO 16 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che con regolamento (UE) n. 1279/2013 della Commissione del 9 dicembre 2013 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1279/2013 della Commissione del 9 dicembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA»
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografia

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualità e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.
Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5.
Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa. È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.
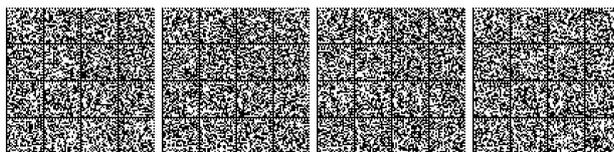
I mosti destinati alla produzione della denominazione «Reggio Emilia» sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà avere una gradazione zuccherina superiore a 40 gradi Brix.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di «acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre".

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona — rovere, castagno, ciliegio, ginepro, gelso, frassino, robinia — che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unità produttive dette batterie.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bruno scuro, limpido, lucente; densità: apprezzabile e di scorrevole sciropposità; profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole acidità e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati e ai lunghi invecchiamenti; sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi; acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto); densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 g/ml

L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Il prodotto esaminato, elaborato come indicato all'art. 5 e in possesso delle caratteristiche analitiche sopra indicate, viene classificato secondo un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell'esame sensoriale.

L'analisi sensoriale considera i seguenti caratteri, definendo un punteggio complessivo sulla base dei rispettivi intervalli:

caratteri visivi: da 27 a 60 punti;

caratteri olfattivi: da 44 a 75 punti;

caratteri gustativi: da 129 a 210 punti.

Ciascun carattere può essere a sua volta rappresentato tramite più specifici descrittori, stabiliti con riferimento alla tradizione e agli sviluppi dei criteri di analisi sensoriale.

Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato.

Il prodotto idoneo alla commercializzazione viene classificato nelle seguenti categorie:

a) punteggio compreso tra 240 e 269;

b) punteggio pari o superiore a 270;

c) punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.

Art. 7.
Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.

L'esame analitico avviene secondo le seguenti procedure.

Presentazione delle partite da imbottigliare: i produttori presentano le partite di prodotto che intendono imbottigliare in contenitori di acciaio inox o di plastica alimentare, insieme ad una dichiarazione che specifica il numero dei barili dai quali è stato effettuato il prelievo e le quantità corrispondenti.

Procedure codificate:

a) attribuzione di un numero progressivo alla partita presentata che viene trascritto sui cartellini applicati al contenitore e ai quattro campioni (due dei quali a disposizione per eventuali ulteriori analisi), prelevati dalla partita di prodotto presentata e sigillati;

b) invio di un campione al laboratorio per le analisi di acidità e densità;

c) qualora le analisi suddette siano conformi, esecuzione dell'analisi sensoriale; il campione per questa analisi viene conservato ad una temperatura di 20° C e identificato con un metodo che ne assicuri l'anonimità.

L'analisi sensoriale avviene secondo le seguenti procedure:

a) convocazione di un panel di assaggiatori estratti garantendo la loro alternanza dall'elenco che riporta solo i nominativi degli assaggiatori abilitati dopo un adeguato percorso formativo; la capacità degli assaggiatori di assicurare valutazioni corrette ed omogenee viene costantemente valutata;

b) gli assaggiatori, utilizzando apposita scheda che riporta i descrittori dei caratteri visivi, olfattivi e gustativi abbinati a valori numerici, individuano il descrittore che è espressione della sensazione percepita e registrano il relativo valore;

c) la somma dei citati valori numerici rappresenta la valutazione dell'assaggiatore; la mediana delle valutazioni dei singoli rappresenta il giudizio del panel (la mediana consiste nel punteggio intermedio che risulta ordinando dal più basso al più alto i punteggi espressi dai singoli componenti del panel);

d) il produttore ha facoltà di imbottigliare solo il prodotto risultato idoneo, che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 240.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui è confezionato l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

tipo A: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato: altezza totale: cm 15; diametro massimo: cm 5,20; altezza collo: cm 5,00; diametro minimo del collo: cm 1,80; diametro bocca del collo: cm 2,90; diametro della base: cm 5,00;

tipo B: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml: altezza totale: cm 19; diametro massimo: cm 6,50; altezza collo: cm 6,50; diametro minimo del collo: cm 2,30; diametro bocca del collo: cm 3,50; diametro della base: cm 6,30;

tipo C: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 50 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml: altezza totale: cm 12,9; diametro massimo: cm 4,4; altezza collo: cm 4,5; diametro minimo del collo: cm 1,6 diametro bocca del collo : cm 1,8 diametro della base : cm 4,33.
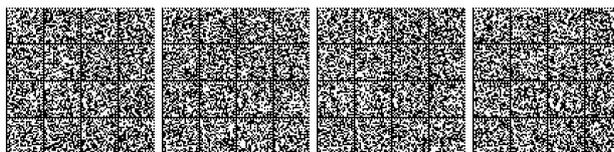
Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro bianco trasparente, con capacità da ml 5 a ml 10, forma, caratteristiche, modalità di confezionamento e sigillatura libere, salvo quanto stabilito all'art. 8.

L'operazione di imbottigliamento viene effettuata alla presenza dell'OdC, che accerta l'integrità del sigillo sul recipiente della partita presentata. I contenitori, una volta riempiti, sono tappati; il tappo viene legato con spago; spago e tappo sono coperti con la ceralacca, sulla quale verrà impresso un sigillo riportante gli acronimi ABTRE - DOP e un simbolo che permetta di classificare il prodotto secondo le categorie di cui all'art. 6.

I contenitori vengono poi consegnati al produttore, insieme al corrispondente numero di bollini adesivi. Questi riporteranno una numerazione progressiva che consentirà la tracciabilità del prodotto.

Art. 8.
Designazione e presentazione

Il prodotto idoneo viene contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all'art. 6. Sulla bottiglietta deve essere applicato un bollino colorato, rispettivamente «bollino aragosta» nel caso «*a)*»; «bollino argento» nel caso «*b)*»; «bollino oro» nel caso «*c)*».

I bollini sopracitati devono essere conformi alla seguente descrizione e devono essere numerati progressivamente come indicato all'art. 7.

Il bollino ha le dimensioni di mm 40 di larghezza e 21 di altezza per le bottigliette da 100 e 250 ml, e mm 30 di larghezza × 16 di altezza, con riduzione proporzionale dei caratteri, per le altre capacità. La forma rettangolare, resa concava negli angoli, riporta le parole «ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA» con carattere Bodoni std maiuscolo - corpo carattere 9, «Denominazione di origine protetta» in carattere Bodoni book italic std - corpo carattere 8, le indicazioni delle serie con la numerazione progressiva identificativa della partita imbottigliata, composta da non meno di 6 cifre, distinte a seconda delle caratteristiche qualitative del prodotto. I bollini color aragosta riportano l'indicazione «serie Aragosta N. …», i bollini argento quella «serie Argento n. …», e i bollini oro quella «serie Oro N. …». La stampa, di colore nero uguale per tutti i bollini, avverrà rispettivamente su carta di colore aragosta Pantone 1505 c per il bollino Aragosta, su carta argentata per il bollino Argento, e su carta dorata (non giallo satinato) per il bollino Oro.

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA
Denominazione di Origine Protetta
serie Aragosta N. 123456

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA
Denominazione di Origine Protetta
serie Oro N. 123456

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA
Denominazione di Origine Protetta
serie Argento N. 123456

pantone 1505 c — oro (NO giallo satinato) — argento

La designazione in etichetta e/o pendaglio della denominazione di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di origine protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta e/o pendaglio potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «Denominazione di origine protetta» o «D.O.P.».

La locuzione «tradizionale» può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

È vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione «extra vecchio» per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneità chimica e sensoriale in conformità alle indicazioni sopra descritte.

Le etichette e/o pendagli applicate dai produttori possono riportare indicazioni o raffigurazioni che non abbiano significato laudativo o siano tali — per colore, forma o altre caratteristiche — da confondere o trarre in inganno il consumatore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione, sulla classificazione, o sul reale invecchiamento del prodotto.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta e/o pendaglio in una parte nettamente separata dall'etichetta principale.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Ciascun contenitore monodose deve essere inserito in una confezione sigillata in modo che non possa essere riutilizzata dopo l'apertura, e tale da permettere l'apposizione di tutti gli elementi della designazione e presentazione precedentemente indicati.

Art. 9.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo suolo e salute, via Paolo Borsellino n. 12/B - 61032 Fano (Pesaro-Urbino), tel./ fax +39 0721 860543, e-mail: info@suoloesalute.it

13A10520

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
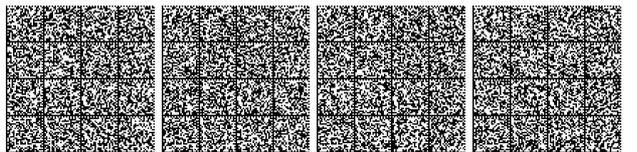
(WI-GU-2014-GU1-03) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
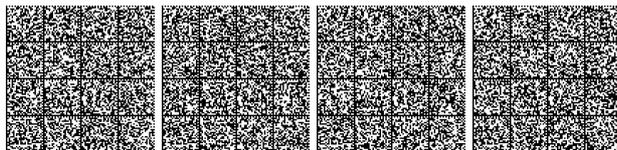
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.